



AUTORITÀ GARANTE
DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

Bollettino

Settimanale

Anno XXVII - n. 7

**Publicato sul sito www.agcm.it
27 febbraio 2017**

SOMMARIO

INTESE E ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE	5
A503 - SOCIETÀ INIZIATIVE EDITORIALI/SERVIZI DI RASSEGNA STAMPA NELLA PROVINCIA DI TRENTO	
<i>Provvedimento n. 26412</i>	5
I742 - TONDINI PER CEMENTO ARMATO	
<i>Provvedimento n. 26415</i>	23
I794 - ABI/SEDA	
<i>Provvedimento n. 26416</i>	25
OPERAZIONI DI CONCENTRAZIONE	27
C12079 - SOCIETÀ REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI/UNIQA ASSICURAZIONI	
<i>Provvedimento n. 26413</i>	27
C12082 – MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZIARIO/BANCA ESPERIA	
<i>Provvedimento n. 26414</i>	32
ATTIVITA' DI SEGNALAZIONE E CONSULTIVA	36
AS1351 - REGIONE LAZIO - OSTACOLI ALL'ACCESSO E ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI STRUTTURE RICETTIVE EXTRALBERGHIERE	36
PRATICHE COMMERCIALI SCORRETTE	38
IP266 - FRATELLI LEVI-ACQUISTO PELLICCE USATE	
<i>Provvedimento n. 26417</i>	38
PS10550 - ONECOIN/ONE NETWORK SERVICES LIMITED-VENDITA PIRAMIDALE	
<i>Provvedimento n. 26418</i>	41

INTESE E ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE

A503 - SOCIETÀ INIZIATIVE EDITORIALI/SERVIZI DI RASSEGNA STAMPA NELLA PROVINCIA DI TRENTO

Provvedimento n. 26412

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 7 febbraio 2017;

SENTITO il Relatore Dottoressa Gabriella Muscolo;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287, e, in particolare, l'articolo 14-*bis*;

VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;

VISTA la Comunicazione dell'Autorità relativa all'applicazione dell'articolo 14-*bis* della legge n. 287/90;

VISTA la segnalazione della società Euregio S.r.l. GmbH, pervenuta in data 29 novembre 2016 e integrata, da ultimo, in data 6 dicembre 2016;

VISTA la propria delibera del 21 dicembre 2016, con la quale è stato avviato un procedimento istruttorio ai sensi degli articoli 14 e 14-*bis*, della legge n. 287/90, nei confronti delle società S.I.E. S.p.A. - Società Iniziative Editoriali per accertare l'esistenza di violazione dell'articolo 3 legge n. 287/90;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO che è stata data a S.I.E. S.p.A. - Società Iniziative Editoriali la possibilità di fornire il proprio punto di vista nei confronti degli addebiti formulati dall'Autorità attraverso la presentazione di memorie scritte e l'esercizio del diritto di essere sentita prima dell'adozione della presente decisione, conformemente agli artt. 14, comma 1, l. 287/90, 7 e 14, comma 5, del D.P.R. 217/98;

CONSIDERATO quanto segue:

I. LE PARTI

1. S.I.E. S.p.A. - Società Iniziative Editoriali (di seguito anche "SIE") è la società editrice del quotidiano L'Adige, principale quotidiano per tiratura e diffusione nella Provincia Autonoma di Trento. Nell'anno 2015 SIE ha realizzato ricavi per 11.266.851 Euro.

2. Euregio S.r.l. GmbH (di seguito anche "Euregio"), parte del procedimento in qualità di soggetto segnalante, è una società attiva nel settore del monitoraggio dei media e che fornisce servizi di c.d. Media Intelligence. In particolare, la società realizza, attraverso un sistema denominato "Infojuice" da essa ideato, un servizio di rassegna stampa digitalizzato a mezzo del quale offre ai propri clienti la consultazione giornaliera delle notizie presenti su quotidiani, periodici, radiogiornali, telegiornali, web e social network selezionati dagli stessi clienti.

II. I FATTI RILEVANTI

3. In data 29 novembre 2016, la società Euregio S.r.l. GmbH ha denunciato una presunta condotta abusiva posta in essere dalla S.I.E. S.p.A. Società Iniziative Editoriali, società che edita la testata locale L'Adige. Tale testata deterrebbe una posizione dominante nel mercato della stampa quotidiana locale nella Provincia Autonoma di Trento (di seguito anche "PAT").

4. Euregio annovera tra i propri clienti istituzioni e società pubbliche e private radicate e attive nella PAT. Per tali clienti sarebbe essenziale monitorare le notizie pubblicate sulla stampa locale. In particolare tutti i clienti (attuali e potenziali) di Euregio attivi nella PAT richiedono espressamente che il servizio offerto ricomprenda, nel *bouquet* delle testate da monitorare, tutte le testate locali e nello specifico il quotidiano L'Adige, che sarebbe il principale quotidiano locale per diffusione e tiratura.

5. Euregio ha riferito che sino al 31 dicembre 2016, la testata L'Adige era ricompresa nel c.d. Repertorio Promopress. Il Repertorio Promopress, realizzato dalla Federazione Italiana Editori Giornali (FIEG), gestisce per conto degli editori aderenti i diritti di riproduzione dei giornali quotidiani e periodici e offre agli operatori che realizzano in Italia i servizi di rassegna stampa quotidiana un sistema di licenze per l'uso di opere protette dal diritto d'autore in linea con la normativa vigente in materia di tutela della proprietà intellettuale.

6. Il segnalante opera nell'ambito del sistema di licenze stabilito da Promopress e ha sottoscritto la licenza c.d. ARS (Agenzie Rassegne Stampa). Tale licenza autorizza i fornitori del servizio di rassegna stampa quotidiana a realizzare e fornire rassegne stampa in favore dei propri clienti in relazione a tutte le testate aderenti al Repertorio Promopress. La suddetta licenza disciplina l'oggetto, i limiti quantitativi e qualitativi per l'esercizio del diritto di riproduzione nonché i corrispettivi per la riproduzione e la comunicazione. Sulla base della licenza ARS, Euregio ha regolarmente fornito, e fornisce attualmente, ai propri clienti il servizio di rassegna stampa quotidiana che ricomprendeva sino al 31 dicembre 2016 anche il quotidiano L'Adige in quanto aderente al Repertorio.

7. SIE ha deciso di ritirare la propria adesione al Repertorio Promopress a far data dal 1° gennaio 2017 così che i fornitori del servizio di rassegna stampa, al fine di avere accesso ai contenuti del quotidiano L'Adige, dovranno necessariamente negoziare la licenza dei relativi diritti individualmente con l'editore.

8. Nelle more, in data 20 settembre 2016, SIE ha inviato ai clienti di Euregio situati nella provincia di Trento una comunicazione a firma dell'Amministratore Delegato in cui si informava che a decorrere dal 1° gennaio 2017 i diritti di rassegna stampa per la testata L'Adige non sarebbero più stati gestiti attraverso il Repertorio Promopress ma direttamente e in esclusiva dall'editore. La suddetta lettera precisava, altresì, che a far data dal 1° gennaio 2017 nessun altro soggetto avrebbe potuto fornire nelle proprie rassegne stampa contenuti provenienti da L'Adige, pena l'attivazione della tutela prevista in caso di violazione dei diritti d'autore.

9. Successivamente all'invio della comunicazione di cui sopra, SIE contattava i clienti di Euregio recandosi con alcuni agenti commerciali presso le loro sedi per presentare il servizio di monitoraggio dei media e di rassegna stampa prodotto dalla stessa SIE, non precisando se il servizio sarebbe stato fornito direttamente ovvero attraverso un *partner* commerciale.

10. Il segnalante ha riferito che, a seguito della comunicazione e della visita commerciale di SIE, i propri clienti hanno iniziato a domandare spiegazioni in merito alla capacità di Euregio di proseguire nella fornitura del servizio di rassegna stampa dal 1° gennaio 2017 nel rispetto delle pattuizioni contrattuali in essere.

11. I clienti di Euregio, in particolare, ricordavano l'essenzialità del monitoraggio de L'Adige per un corretto adempimento del servizio commissionato e chiedevano di essere manlevati da eventuali contestazioni di SIE in merito al servizio di rassegna stampa reso dal segnalante. Taluni clienti, stando alle notizie fornite dal segnalante, minacciavano contestualmente di risolvere i contratti e/o di non rinnovare i contratti in scadenza laddove Euregio non fosse stato in grado di garantire la presenza della testata L'Adige nel *bouquet* della propria rassegna stampa per l'anno 2017.

12. Il segnalante, per effetto della comunicazione con la quale SIE ha anticipato al mercato di essere l'unico soggetto in grado di fornire dal 1° gennaio 2017 il servizio di rassegna stampa per la testata L'Adige, non è più in grado di partecipare alle gare pubbliche o private bandite o in procinto di espletamento per i servizi di rassegna stampa nella PAT per l'anno 2017 e seguenti. Laddove, infatti, il committente richiede che tra le testate da monitorare vi sia anche L'Adige, Euregio non è a oggi nella condizione di poter presentare una valida offerta.

13. Euregio ha dato atto di tutti i tentativi effettuati per riuscire a negoziare la concessione della licenza dei diritti di rassegna stampa de L'Adige dal 1° gennaio 2017 allegando il carteggio intercorso con SIE sino all'ultima lettera 23 novembre 2016, con la quale l'editore comunicava la propria indisponibilità a valutare qualsiasi proposta da parte di Euregio in ragione della decisione "*di gestire i diritti delle nostre testate per l'attività di rassegna mediante affidamento ad altro partner di fiducia*".

14. Successivamente alla ricezione della segnalazione, è stata svolta una attività preistruttoria con la finalità di acquisire ulteriori informazioni sulla soluzione adottata da SIE per la gestione dei diritti di rassegna stampa della testata L'Adige a far data dal 1° gennaio 2017.

15. In particolare, in data 2 dicembre 2016, è stata indirizzata a SIE una richiesta di informazioni nella quale si domandava quale fosse la politica che la società avrebbe adottato dal 1° gennaio 2017 per la gestione dei diritti di rassegna stampa della testata L'Adige; veniva, altresì, richiesto di riferire, nel caso in cui la gestione dei suddetti diritti non fosse stata diretta, se fossero stati sottoscritti accordi commerciali con operatori del settore e, in caso positivo, di fornire copia degli stessi.

16. SIE inviava le informazioni richieste in data 7 dicembre 2016 confermando il recesso dall'accordo con Promopress, in vigore sino al 31 dicembre 2016, e riferendo della stipula di un nuovo accordo con la società Volo.com S.r.l. (nel prosieguo anche "Volocom") della durata di *[omissis]*¹ con decorrenza dal 1° gennaio 2017.

17. L'accordo tra SIE e Volocom è stato sottoscritto in data 29 luglio 2016 e disciplina la costituzione di una *partnership* tra le due società. Volocom si impegna a *[omissis]*. A norma delle pattuizioni contrattuali SIE si occuperà *[omissis]*. La remunerazione dei servizi che Volocom rende a SIE viene configurata in termini di *revenue sharing* prevedendo che *[omissis]*.

¹ Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.

18. L'accordo contiene, inoltre, due clausole di particolare interesse ai fini delle dinamiche concorrenziali in quanto relative a patti di esclusiva e di riserva del territorio. All'articolo 3.1 le Parti hanno concordato che *[omissis]*.

19. Al successivo articolo 8 le Parti hanno, altresì, pattuito di *[omissis]*.

IV. L'AVVIO DELL'ISTRUTTORIA E L'ATTIVITÀ SVOLTA

20. In data 21 dicembre 2016, l'Autorità, sulla base delle evidenze agli atti, ha deliberato l'avvio di un procedimento nei confronti di SIE per accertare l'esistenza di violazioni dell'articolo 3 della L. 287/1990, ritenendo che la condotta contestata di rifiuto a contrarre (ovvero di pratica discriminatoria), posta in essere da un operatore dominante nel mercato a monte della stampa quotidiana locale nella Provincia Autonoma di Trento, sia suscettibile di configurare un abuso escludente in grado di condizionare significativamente la concorrenza nel mercato a valle dei servizi di rassegna stampa quotidiana nella medesima provincia.

21. Nel medesimo provvedimento l'Autorità ha ritenuto *prima facie* sussistenti i presupposti per deliberare l'avvio di un procedimento cautelare ai sensi dell'articolo 14-*bis* della legge n. 287/90 introdotto dalla legge n. 248/06 rinvenendo nel caso di specie: 1) la probabile sussistenza di un'infrazione (c.d. requisito del *fumus boni iuris*); 2) l'idoneità del comportamento contestato a produrre un danno grave e irreparabile alla concorrenza (c.d. requisito del *periculum in mora*).

22. Nel rispetto dei termini previsti dal provvedimento di avvio del procedimento per l'adozione di misure cautelari, SIE ed Euregio hanno presentato le proprie memorie difensive ed hanno fatto istanza di audizione dinanzi al Collegio. E' stata, altresì, autorizzata la presentazione di ulteriori memorie sino a cinque giorni prima dell'audizione dinanzi al Collegio al fine di garantire il diritto di difesa e il contraddittorio tra le Parti.

23. SIE ha esercitato, più volte, il diritto di accesso al fascicolo. Anche Euregio ha avuto modo di esercitare il diritto di accesso.

24. In data 25 gennaio 2017, SIE ed Euregio sono state sentite in audizione davanti al Collegio e hanno avuto modo di replicare all'illustrazione delle risultanze procedurali formulata dagli uffici in vista dell'eventuale adozione di misure cautelari da parte dell'Autorità.

V. LE RISULTANZE PROCEDIMENTALI

L'ipotesi istruttoria

a) I mercati rilevanti

Il mercato della stampa quotidiana locale nella Provincia Autonoma di Trento

25. I precedenti sia comunitari² che nazionali³ sono concordi nel ritenere che i quotidiani con diffusione nazionale devono essere considerati distinti rispetto a quelli con diffusione solo locale, in considerazione delle differenze nei contenuti editoriali. I quotidiani con contenuto informativo di carattere generale a diffusione nazionale presentano caratteristiche in buona misura differenti dai quotidiani a diffusione locale. I primi, infatti, hanno come principale obiettivo il

² Cfr. Decisione *Wegener/PCM/JV* (Procedimento n° M.3817) del 7 Luglio 2005.

³ Cfr. provvedimenti dell'Autorità n. 3354 del 26 ottobre 1995, caso A126 – *Ballarino/Grandi Quotidiani*, e n. 6232 del 21 luglio 1998, caso C3126 – *Gruppo Editoriale L'Espresso/N.C.E.-Newco Edit News*.

raggiungimento dei lettori situati sull'intero territorio nazionale, mentre i secondi appaiono maggiormente orientati ai lettori situati in zone più limitate del territorio nazionale, tendenzialmente coincidenti con la provincia o la regione.

26. Sotto il profilo della domanda sono stati pertanto individuati gruppi distinti di consumatori, che esprimono esigenze di lettura differenziate. In particolare, è stato osservato che i lettori prevalentemente interessati ai quotidiani a diffusione locale sono tendenzialmente diversi dai lettori di testate nazionali, poiché esprimono maggiore interesse per notizie che difficilmente vengono riportate nelle testate a diffusione nazionale. La non perfetta sostituibilità tra prodotti, in relazione alle preferenze dei consumatori, risulta individuare due mercati distinti, seppur contigui, corrispondenti, appunto, a quello dei quotidiani a diffusione nazionale e a quello dei quotidiani a diffusione locale.

27. Nel caso di specie la società segnalata edita un quotidiano avente una chiara connotazione locale; benché la sua diffusione coincida con la Regione Trentino Alto Adige l'esame dei dati disaggregati per provincia mostra che la testata L'Adige concentra le sue vendite nella PAT (95%)⁴. Tale circostanza si spiega principalmente alla luce delle barriere linguistiche esistenti tra la Provincia Autonoma di Trento (la cui popolazione è in maggioranza di lingua italiana) e la Provincia Autonoma di Bolzano (nella quale prevalgono nettamente gli abitanti di lingua tedesca). Il quotidiano locale maggiormente diffuso nella Provincia di Bolzano è, infatti, un quotidiano in lingua tedesca (Dolomiten) che a sua volta ha una diffusione molto limitata nella PAT.

28. Ciò premesso, si ritiene che l'individuazione di un mercato rilevante della stampa quotidiana a diffusione locale limitato alla Provincia Autonoma di Trento sia coerente con i precedenti nazionali in ragione del fatto che le caratteristiche storico culturali, e soprattutto linguistiche, che differenziano la PAT dalla Provincia Autonoma di Bolzano sono di ostacolo a una definizione del mercato più ampia che coincida con la Regione Trentino Alto Adige.

29. Il mercato rilevante nell'ambito del quale deve essere valutata la posizione detenuta dal quotidiano L'Adige è, pertanto, il mercato della stampa quotidiana locale nella Provincia Autonoma di Trento.

Il mercato dei servizi di rassegna stampa quotidiana nella Provincia Autonoma di Trento

30. Il mercato a valle sul quale la condotta indagata produrrebbe i suoi effetti anticoncorrenziali è, invece, il mercato dei servizi di rassegna stampa quotidiana.

31. I servizi di rassegna stampa permettono il monitoraggio giornaliero dello scenario informativo, tramite la selezione degli articoli di determinate testate giornalistiche e altre fonti informative ritenute rilevanti dal cliente che commissiona il servizio. Lo sviluppo tecnologico ha comportato negli ultimi anni un'evoluzione del servizio che consente di aggiungere al solo monitoraggio della carta stampata anche il monitoraggio di radio, televisioni, web e social network.

32. La domanda di servizi di rassegna stampa quotidiana è rappresentata da istituzioni, società pubbliche, imprese private, agenzie di comunicazione e marketing. Tali tipologie di clienti necessitano del servizio di rassegna stampa per avere una visione completa e regolare della propria reputazione nel mercato (verificando citazioni del nome, dei propri prodotti/servizi, del *brand*, di specifici progetti o attività, etc.), per essere informati sul mercato in cui operano o per essere

⁴ Fonte ADS Accertamenti Diffusione Stampa, dai certificati all'anno 2015.

aggiornati su tematiche di interesse settoriale. In ragione di tale personalizzazione del servizio di rassegna stampa sono solitamente i clienti a indicare al fornitore del servizio le testate che devono essere ricomprese nel *bouquet* oggetto di monitoraggio, così come le parole chiave o le tematiche da recensire.

33. L'offerta dei servizi di rassegna stampa quotidiana è caratterizzata da una grande varietà di operatori, alcuni attivi a livello nazionale (come L'Eco della Stampa S.p.A., Telpress Italia S.p.A., Selpress Media Monitoring & Newsbank S.r.l., Mimesi S.r.l., Kantar Media S.r.l., PressToday S.r.l., Volocom S.r.l.) e altri attivi principalmente a livello regionale, come il segnalante Euregio.

34. L'accesso alle testate oggetto di monitoraggio, i cui contenuti sono coperti dalle norme a tutela del diritto d'autore, costituisce un *input* essenziale per lo svolgimento del servizio di rassegna stampa, ragion per cui il mercato dei servizi di rassegna stampa si configura come un mercato a valle dei diversi mercati dell'editoria quotidiana e periodica.

35. Sulla base delle evidenze agli atti si ritiene che nel caso di specie debba essere individuata una dimensione locale del mercato dei servizi di rassegna stampa quotidiana, tenuto conto delle specifiche caratteristiche della domanda nel territorio di riferimento. Le medesime considerazioni circa le preferenze dei consumatori che sono state richiamate sopra per distinguere i mercati della stampa quotidiana locale da quella nazionale appaiono potersi applicare, *mutatis mutandis*, anche ai servizi di rassegna stampa nella misura in cui le imprese pubbliche e private che presentano una connotazione di carattere territoriale richiedono un servizio di rassegna stampa che soddisfi l'esigenza di essere informate su quanto avviene nel territorio di riferimento, esigenza che può essere soddisfatta esclusivamente attraverso il monitoraggio della stampa quotidiana locale.

36. L'esame delle caratteristiche della domanda, fondata sugli elementi forniti dal segnalante che ha allegato sia bandi di gara e richieste di offerta (Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari di Trento, Autostrade del Brennero S.p.A., Fondazione Edmund Mach e Fondazione Bruno Kessler) sia delle lettere provenienti dai propri clienti (che hanno reagito alla notizia che L'Adige non sarebbe più stato disponibile nel servizio offerto da Euregio), fa emergere che le imprese radicate sul territorio della PAT ritengono indispensabile il monitoraggio dei quotidiani locali e in particolare del quotidiano L'Adige in quanto primo quotidiano per diffusione e tiratura. Il servizio di rassegna stampa quotidiana locale si affianca, pertanto, a quello nazionale senza però poter essere sostituito da quest'ultimo, vista la sostanziale differenza dei contenuti editoriali sottostanti.

37. In ragione delle illustrate peculiarità della domanda di servizi di rassegna stampa quotidiana nella PAT, e tenuto conto della definizione merceologica e geografica del mercato a monte, il mercato a valle in relazione al quale andranno valutate le condotte di SIE è il mercato dei servizi di rassegna stampa quotidiana nella Provincia Autonoma di Trento.

b) La posizione dominante di SIE

38. Sul mercato della stampa quotidiana locale nella Provincia Autonoma di Trento, il quotidiano L'Adige detiene una quota del 63,6% seguito dal quotidiano Alto Adige/Trentino con una quota del 22,9% e dall'inserito locale del Corriere della Sera (Corriere del Trentino) con una quota del 13,1%; la rimanente quota pari circa allo 0,5% corrisponde alla quota del quotidiano in lingua tedesca Dolomiten⁵.

⁵ Fonte ADS Accertamenti Diffusione Stampa, dai certificati all'anno 2015.

39. Nell'ambito del mercato rilevante così definito, il quotidiano L'Adige, con una quota del 63,6%, detiene pertanto una posizione dominante in uno scenario competitivo in cui il secondo quotidiano, Alto Adige/Trentino, possiede una quota pari a circa un terzo di quella del primo ed è da pochi mesi stato oggetto di cessione fuoriuscendo dal gruppo l'Espresso di cui faceva parte e passando sotto il controllo di un concorrente (l'editore di Dolomiten); e il terzo quotidiano consiste in un dorso locale dell'edizione nazionale del Corriere della Sera non venduto separatamente da questa.

c) La condotta contestata

40. Le evidenze agli atti dimostrano che SIE ha rifiutato a Euregio la concessione della licenza dei diritti di rassegna stampa del quotidiano L'Adige e non si è resa disponibile ad altra tipologia di negoziazione volta a consentire al segnalante di avere accesso a un *input* essenziale per la fornitura dei servizi di rassegna stampa quotidiana locale ai clienti radicati nella PAT.

41. Prima di tale rifiuto Euregio aveva accesso all'input in questione in ragione dell'adesione di SIE al Repertorio Promopress; la limitazione all'accesso fa, pertanto, parte di una nuova strategia commerciale di SIE che sino al 31 dicembre 2016 ha reso disponibili i diritti di rassegna stampa del quotidiano L'Adige a chiunque vi avesse interesse attraverso il sistema Promopress.

42. Al contempo, l'esame dell'accordo stipulato tra SIE e Volocom fa emergere che, attraverso la *partnership* avviata con tale ultima società, SIE ha deciso di entrare nel mercato dei servizi di rassegna stampa facendo leva, nel territorio della PAT, sulla disponibilità esclusiva di un *input* essenziale per la fornitura del servizio: i diritti di rassegna stampa del proprio quotidiano. Attraverso il rifiuto di concedere in licenza a terzi tali diritti, SIE appare intenzionata a trasferire sul mercato a valle la posizione dominante detenuta sul mercato a monte.

43. La condotta denunciata è, pertanto, suscettibile di configurare un'ipotesi di abuso di posizione dominante nella specie del rifiuto a contrarre con finalità escludente. La sottoscrizione dell'accordo tra SIE e Volocom allo stato appare essere parte integrante della strategia abusiva di SIE nella misura in cui rappresenta lo strumento attraverso il quale SIE entra (libera da pressione concorrenziale) nel mercato a valle dei servizi di rassegna stampa, circostanza quest'ultima che rafforza l'ipotesi istruttoria di abuso per rifiuto a contrarre.

44. Come noto, il rifiuto a contrarre, secondo gli orientamenti della Commissione⁶, può essere definito un comportamento abusivo laddove ricorrano tre condizioni: a) il rifiuto si riferisce a un prodotto o a un servizio obiettivamente necessario per poter competere in maniera effettiva su un mercato a valle; b) è probabile che il rifiuto determini l'eliminazione di una concorrenza effettiva sul mercato a valle; c) è probabile che il rifiuto determini un danno per i consumatori.

45. Nel caso di specie, alla luce delle informazioni agli atti sembra, pertanto, emergere la sussistenza di una condotta abusiva in quanto: a) l'accesso ai diritti di rassegna stampa del quotidiano L'Adige costituisce un *input* essenziale per poter operare nel mercato a valle; b) il rifiuto di SIE determina l'eliminazione, o comunque una sostanziale restrizione, della concorrenza effettiva sul mercato a valle; c) il rifiuto di SIE è suscettibile di causare un danno ai clienti dei servizi di rassegna stampa nella PAT i quali dovranno fronteggiare una drastica riduzione, se non addirittura la totale scomparsa, della concorrenza tra gli operatori che offrono i servizi di rassegna

⁶ Cfr. "Orientamenti sulle priorità della Commissione nell'applicazione dell'articolo 82 del trattato CE al comportamento abusivo delle imprese dominanti volto all'esclusione dei concorrenti".

stampa quotidiana locale e il conseguente rischio di aumento dei costi e di peggioramento della qualità in termini di investimento sull'innovazione del servizio proposto.

46. Si rileva, altresì, che allo stato non emerge alcuna giustificazione obiettiva al rifiuto opposto a Euregio. Anche a voler ritenere che il rifiuto sia conseguenza dell'accordo stipulato tra SIE e Volocom, che contiene delle clausole di esclusiva che saranno oggetto di approfondimento nel corso dell'istruttoria, l'eventuale concessione di un'esclusiva a un operatore del mercato a valle, e il contestuale rifiuto di negoziare con gli altri concorrenti, sarebbe suscettibile di integrare comunque un abuso di posizione dominante da parte di SIE in quanto costituirebbe una condotta evidentemente discriminatoria con finalità escludente.

d) Sulla necessità di adottare misure cautelari

47. Nel provvedimento di avvio dell'istruttoria è stato ritenuto che nel caso di specie apparissero sussistenti i presupposti l'eventuale adozione di misure cautelari.

48. In particolare, quanto al *fumus boni iuris*, è stato osservato che le considerazioni svolte circa la possibile qualificazione dei fatti segnalati evidenziano la probabilità della sussistenza della condotta abusiva posta in essere da SIE. A una prima valutazione, infatti, la condotta contestata di rifiuto a contrarre (ovvero di pratica discriminatoria), posta in essere da un operatore dominante nel mercato a monte della stampa quotidiana locale nella Provincia Autonoma di Trento, appare suscettibile di configurare un abuso escludente in grado di condizionare significativamente la concorrenza nel mercato a valle dei servizi di rassegna stampa quotidiana nella medesima provincia.

49. Sulla sussistenza del *periculum in mora*, è stato considerato che la presunta condotta abusiva posta in essere da SIE appare in grado di produrre i suoi effetti escludenti nei confronti del segnalante, nonché di qualsiasi altro concorrente potenziale, a decorrere dal 1° gennaio 2017, data a partire dalla quale nessun altro operatore sarebbe stato legittimamente in grado di offrire il servizio di rassegna stampa locale completo alle imprese pubbliche e private che operano nella PAT.

50. Ciò potrebbe rappresentare, in assenza di un tempestivo intervento dell'Autorità, un danno grave e irreparabile alla concorrenza nel suddetto mercato rilevante in quanto, con specifico riferimento alle gare pubbliche e private bandite o in procinto di espletamento per i servizi di rassegna stampa nella PAT per l'anno 2017 e seguenti, laddove il committente richieda che tra le testate da monitorare vi sia anche L'Adige, l'unico soggetto in grado di presentare una valida offerta sarà SIE ovvero il suo *partner* commerciale. Tale circostanza, peraltro, è stata volontariamente, e anticipatamente, resa nota al mercato dalla stessa SIE con la evidente finalità di influenzare le dinamiche concorrenziali dell'offerta.

51. Per effetto della condotta contestata a SIE nel provvedimento di avvio i clienti attuali e potenziali dei servizi di rassegna stampa quotidiana nella PAT a far data dal 1° gennaio 2017 si vedranno, pertanto, costretti ad accettare le condizioni dell'unico operatore in grado di offrire loro il servizio di rassegna stampa quotidiana locale completo, ovvero dovranno accettare un servizio incompleto, o ancora avvalersi di due diversi fornitori uno per la rassegna stampa locale e l'altro per la rassegna stampa nazionale con probabile aggravio dei costi. L'eliminazione ovvero la sostanziale riduzione della concorrenza dal mercato dei servizi di rassegna stampa quotidiana nella PAT e il potenziale danno ai clienti del servizio risulta, dunque, imminente se si considera la

circostanza documentata che ci sono delle gare/richieste di offerta in corso di svolgimento, nonché dei rinnovi contrattuali pendenti per l'anno 2017.

Le argomentazioni difensive di sie

52. Nei propri scritti difensivi, nonché in sede di audizione dinanzi al Collegio, SIE ha contestato la sussistenza nel caso di specie sia del *fumus boni iuris* che del *periculum in mora* ritenendo, pertanto, non sussistenti i presupposti per l'adozione di misure cautelari.

a) La definizione dei mercati rilevanti e la posizione dominante

53. In primo luogo SIE ha a più riprese contestato la definizione dei mercati rilevanti e la sussistenza di una posizione dominante in capo al quotidiano L'Adige.

54. Inizialmente la difesa di SIE ha genericamente rilevato che nel caso di specie il mercato della stampa quotidiana locale dovrebbe essere ritenuto di dimensione regionale.

55. Successivamente è stato contestato dalla stessa difesa di SIE che si possa individuare un mercato della stampa quotidiana locale affermando che non esistono lettori interessati solo alle notizie locali.

56. Parimenti è stato argomentato che gli enti pubblici e le aziende private trentine fruitrici dei servizi di rassegna stampa citate a titolo esemplificativo nel provvedimento sono delle realtà interessate anche al panorama informativo nazionale e non solo a quello locale.

57. Sempre con riferimento ai mercati rilevanti, in prima battuta SIE ha contestato la qualificazione dei mercati della stampa quotidiana locale e dei servizi di rassegna stampa quotidiana locale come mercati a monte e a valle sostenendo che si tratti, in definitiva, dello stesso prodotto (il quotidiano). Nella memoria successiva SIE ha, invece, affermato che i due prodotti (rassegna stampa e quotidiano) sono due prodotti differenti tra loro in quanto destinati a diverse categorie di utenti.

b) Le ragioni del rifiuto

58. Nel contestare la sussistenza della condotta abusiva e dell'intento escludente, SIE ha motivato la propria uscita da Promopress sulla base della non convenienza economica dell'accordo in essere, nonché alla luce delle violazioni dei propri diritti d'autore da parte di alcuni operatori di rassegne stampa che Promopress non sarebbe stata in grado di prevenire.

59. SIE ha, infatti, spiegato *[omissis]*.

60. SIE ha, quindi, illustrato l'antefatto che ha portato alla sottoscrizione dell'accordo con Volocom rilevando che lo stesso è stato il frutto di una transazione avente ad oggetto le condotte illecite poste in essere da Volocom ai danni di SIE, consistenti *[omissis]*. All'esito della suddetta transazione, SIE avrebbe deciso di avviare con Volocom una collaborazione che avrebbe garantito la corresponsione delle somme dovute da Volocom a titolo di risarcimento del danno.

61. SIE ha, inoltre, affermato di non poter valutare le richieste provenienti da altri operatori in virtù dell'accordo che ha sottoscritto con Volocom che conterrebbe un'esclusiva da ritenersi preclusiva alla contrattazione con terzi.

62. La difesa di SIE ha, inoltre, a più riprese fatto presente che *[omissis]*.

c) La non essenzialità dell'input e l'assenza del periculum in mora

63. Altro elemento contestato da SIE è quello relativo alla essenzialità dell'input costituito dall'accesso alla testata L'Adige per poter fornire il servizio di rassegna stampa locale nella

Provincia Autonoma di Trento. A supporto della propria argomentazione SIE illustra una serie di casi che proverebbe come gli enti trentini che bandiscono gare per il servizio di rassegna stampa non ritengono essenziale il monitoraggio dell'Adige ai fini dell'aggiudicazione del servizio stesso.

64. Secondo quanto sostenuto da SIE:

1) le Fondazioni FM e FBK, il cui bando di gara prevedeva il monitoraggio de L'Adige ed era citato nel provvedimento di avvio, hanno aggiudicato provvisoriamente il servizio di rassegna stampa ad un operatore (Waypress) che non dispone dei diritti di rassegna de L'Adige nonostante anche Volocom avesse partecipato alla gara e presentato la sua offerta;

2) la stazione appaltante Autostrada del Brennero non ha invitato SIE/Volocom alla gara bandita nonostante avesse ricevuto la comunicazione relativa alla disponibilità esclusiva de L'Adige in capo alle stesse, e ha precisato in una integrazione del bando che le offerte sarebbero state valutate esclusivamente da un punto di vista economico (offerte economiche al massimo ribasso);

3) la società Trentino Sviluppo ha risposto alla richiesta di chiarimento relativa alla problematica concernente i diritti di rassegna stampa de L'Adige con una nota nella quale scrive che: *“Qualora un operatore si trovi nelle condizioni di non poter fornire legalmente la rassegna stampa per tale testata è chiamato a segnalare questa indisponibilità in sede di formalizzazione dell'offerta. Spetterà, quindi, alla Commissione di gara valutare se e in che misura tenerne conto ai fini dell'assegnazione dei punteggi di valutazione tecnica delle singole offerte”*. Tale risposta dimostrerebbe che la stazione appaltante non ritiene la disponibilità de L'Adige un elemento imprescindibile per l'aggiudicazione del servizio di rassegna stampa.

65. Gli elementi di fatto sopra riportati, oltre a provare che L'Adige non è un *input* essenziale per l'aggiudicazione del servizio di rassegna stampa, evidenzerebbero, secondo SIE, anche l'assenza del *periculum* così come delineato nel provvedimento di avvio. Le stazioni appaltanti, infatti, aggiudicano, o comunque sono disposte, ad aggiudicare il servizio di rassegna stampa a soggetti diversi da SIE/Volocom i quali non dispongono dei diritti di rassegna stampa dell'Adige e, pertanto, SIE/Volocom non sarebbero in grado di pregiudicare il mercato né escludendo i concorrenti né danneggiando i clienti.

66. Infine, SIE ha depositato una dichiarazione di Volocom secondo cui due dei contratti in essere con propri clienti per la fornitura della rassegna stampa de L'Adige, scaduti a fine 2016, sarebbero stati rinnovati alle medesime condizioni per il 2017. Ciò proverebbe secondo SIE che non vi è stato alcuno sfruttamento della posizione dominante contestata.

d) Il contenuto della misura

67. SIE, in subordine rispetto alle proprie difese di merito, si è dichiarata disposta a discutere un possibile accordo contrattuale con Euregio e ne ha enucleato le condizioni.

68. La proposta di SIE prevede il riconoscimento in suo favore da parte di Euregio del *[omissis]* del fatturato al cliente finale per l'attività di rassegna stampa contenenti la testata L'Adige o *www.ladige.it*. Il numero di articoli veicolabili ad ogni singolo cliente non dovrebbe superare il *[omissis]* del totale degli articoli pubblicati sullo stesso numero di quotidiano con un limite massimo di *[omissis]* articoli e con l'individuazione di un numero massimo di accessi. L'eventuale contratto dovrebbe prevedere una penale a carico di Euregio in caso di veicolazione di numero e/o percentuale di articoli, e/o di accessi e/o di limiti territoriali convenuti con SIE.

69. Euregio dovrebbe, inoltre, condividere con SIE uno schema di contratto da proporre alla clientela e mettere a disposizione della stessa SIE tutta la documentazione commerciale, offerte, contratti, fatture, scadenze, liste clienti al fine di consentire la verifica della corretta osservanza dell'accordo, nonché creare una piattaforma informatica atta al controllo in tempo reale da parte di SIE dell'esatta entità degli utilizzi della clientela della rassegna stampa e degli accessi.

70. Il contratto avrebbe una durata di [omissis] e le condizioni descritte si applicherebbero alla clientela destinataria della rassegna stampa con sede o attività principale della Regione Trentino-Alto Adige.

71. SIE ha, infine, ritenuto non accettabili in sede di audizione dinanzi al Collegio le proposte economiche formulate da Euregio in quanto non convenienti da un punto di vista economico e prive di adeguati strumenti di monitoraggio dell'utilizzo dei contenuti dell'Adige da parte di Euregio e dei clienti di quest'ultimo.

la posizione di euregio

72. Nelle proprie memorie difensive il segnalante ha replicato alle argomentazioni sostenute da SIE evidenziando come le stesse non fossero idonee a rispondere alle contestazioni mosse dall'Autorità nel provvedimento di avvio dell'istruttoria, ma si presentassero frammentarie, contraddittorie, equivoche o infondate e spesso non attinenti con l'oggetto del procedimento.

73. Euregio ha, pertanto, sostenuto l'ipotesi istruttoria come delineata nel provvedimento di avvio rilevando che quanto affermato da SIE nei propri scritti difensivi non appare sufficiente a revocare in dubbio la necessità e l'urgenza di un intervento cautelare da parte dell'Autorità per porre fine, senza ulteriore ritardo, all'illecito concorrenziale di SIE.

74. In particolare il segnalante ha evidenziato come la risposta di Trentino Sviluppo alla richiesta di chiarimenti in relazione alla disponibilità della testata L'Adige debba essere intesa, diversamente da come vorrebbe SIE, come una dimostrazione del vantaggio competitivo in capo a SIE/Volocom in quanto gli operatori concorrenti saranno costretti a dichiarare l'indisponibilità della suddetta testata e non saranno nella condizione di presentare un'offerta comparabile a livello tecnico con quella di SIE/Volocom.

75. Euregio, inoltre, in sede di audizione ha rilevato che nell'ambito della gara indetta dalle Fondazioni FM e FBK, alla quale il segnalante non ha potuto partecipare proprio in ragione della non disponibilità de L'Adige, Volocom non si è aggiudicata la gara in quanto ha effettuato un ribasso sulla base d'asta inferiore al 3%. Secondo Euregio tale episodio sarebbe una prova del fatto che la strategia abusiva di SIE sta già mostrando la sua potenzialità lesiva anche rispetto al rischio paventato nel provvedimento di avvio di un artificiale aumento dei costi per i committenti del servizio di rassegna stampa.

76. Il segnalante ha, inoltre, rilevato che la condotta di SIE ha creato una diffusa incertezza nel mercato tanto che, a quanto risulta, le gare pubbliche e le RDO private espletate nelle more (e.g. FM-FBK) allo stato non sono state ancora formalmente aggiudicate.

77. Euregio, al fine di avviare un confronto costruttivo con SIE che potesse agevolare l'individuazione da parte dell'Autorità di una soluzione condivisa in merito alle condizioni economiche per ottenere l'accesso alla risorsa essenziale, ha formulato tre proposte basate su tre diversi modelli economici.

78. Le tre proposte elaborate da Euregio appaiono, sulla base di una simulazione effettuata dallo stesso segnalante utilizzando i dati relativi ai compensi percepiti da SIE nell'ambito del sistema Promopress, migliorative rispetto alla remunerazione dei diritti di rassegna stampa che Promopress riconosceva a SIE sino allo scorso dicembre. Secondo le stime presentate da Euregio, le offerte proposte consentirebbero a SIE di triplicare i ricavi rispetto al sistema Promopress. Il segnalante si è dichiarato disposto ad implementare con effetto immediato quella delle tre proposte che risulti più gradita a SIE.

79. Il segnalante, infine, ha rilevato che la proposta formulata da SIE nella propria memoria del 20 gennaio 2017 contiene numerose condizioni sproporzionate, ingiustificate e che, qualora accettate, sarebbero tali da compromettere la sostenibilità economica di Euregio e di tutti gli operatori nel mercato nonché la loro capacità competitiva. Si tratta di condizioni in palese contrasto con il dovere di speciale responsabilità che, come ben noto, incombe sull'operatore dominante anche nell'ambito della negoziazione relativa all'accesso ad una risorsa essenziale.

VI. VALUTAZIONI

a) I mercati rilevanti e la posizione dominante di SIE sul mercato a monte

80. In merito alla definizione dei mercati rilevanti, così come delineata nel provvedimento di avvio dell'istruttoria, si ritiene che le argomentazioni svolte da SIE in merito alla dimensione geografica degli stessi non siano idonee a condurre ad una revisione delle valutazioni svolte in sede di avvio. Le tesi sostenute non sono supportate da elementi probatori ma si risolvono in mere petizioni di principio. Non sono state, infatti, contestate le argomentazioni utilizzate nel provvedimento di avvio per giungere alla definizione geografica dei mercati che sono fondate su orientamenti consolidati sia a livello nazionale che comunitario.

81. D'altro canto, le tesi sostenute in merito alla definizione merceologica dei mercati appaiono del tutto prive di pregio se si considera che nel provvedimento di avvio viene chiaramente rilevato, sia con riguardo ai mercati della stampa quotidiana che con riferimento ai mercati dei servizi di rassegna stampa, come la dimensione nazionale coesista con quella locale in ragione del fatto che i prodotti offerti a livello nazionale e a livello locale soddisfano differenti esigenze dei fruitori degli stessi e, pertanto, non possono essere ritenuti sostituiti gli uni degli altri.

82. Ciò rilevato, si ritiene di confermare, per le ragioni esposte nel provvedimento di avvio, l'individuazione dei mercati rilevanti: a monte il mercato della stampa quotidiana a diffusione locale limitato alla Provincia Autonoma di Trento e, a valle, il mercato dei servizi di rassegna stampa quotidiana nella Provincia Autonoma di Trento.

83. La quota di mercato detenuta da SIE sul mercato della stampa quotidiana locale nella Provincia Autonoma di Trento, determinata in base ai dati diffusionali certificati da ADS, non è stata contestata.

b) Il fumus boni iuris: la condotta contestata e l'assenza di giustificazioni obiettive

84. Con riguardo alla difesa di SIE in merito alla condotta contestata, si rileva che la stessa sembra non considerare che l'ipotesi abusiva del presente procedimento non concerne il recesso da Promopress o la scelta di gestire «in proprio» la negoziazione dei diritti di rassegna stampa, nella piena disponibilità di ogni editore, quanto la successiva decisione di rifiutare aprioristicamente la

concessione della licenza dei diritti di rassegna stampa de L'Adige agli operatori che ne hanno fatto richiesta (nella specie Euregio).

85. Altrettanto non concludenti ai fini di fornire una giustificazione obiettiva del rifiuto opposto al segnalante appaiono essere le argomentazioni volte ad illustrare le ragioni per le quali SIE sarebbe stata indotta a sottoscrivere il contratto con Volocom. Le esigenze transattive sottostanti l'accordo rispondono esclusivamente ad una logica difensiva ed utilitaristica di SIE e non escludono la sussistenza di una strategia abusiva. Semmai la decisione di negoziare con un soggetto che aveva già violato i diritti d'autore di SIE e di rifiutare la negoziazione con un operatore che, sino a prova contraria, aveva rispettato gli accordi sottoscritti attraverso Promopress, rende ancor più irrazionale la decisione assunta.

86. Quanto alla difesa secondo cui SIE non avrebbe potuto negoziare con operatori terzi in quanto tale possibilità era preclusa dall'esistenza di una esclusiva in favore di Volocom, si rileva che anche tale giustificazione non può ritenersi ragionevole. In primo luogo, il contratto non contiene un'esclusiva in favore di Volocom sulla concessione in licenza dei diritti di rassegna stampa de L'Adige, bensì un'esclusiva avente ad oggetto i servizi commissionati a Volocom che consistono nella fornitura dei servizi informatici che consentono a SIE di offrire la rassegna stampa ai propri clienti. Secondo la lettera del contratto, restano, pertanto, in capo a SIE tutti i diritti sui contenuti de L'Adige che non vengono licenziati a Volocom.

87. D'altro canto anche se il contratto prevedesse un'esclusiva in favore di Volocom, SIE non potrebbe giustificare l'asserita condotta abusiva invocando lo strumento contrattuale attraverso il quale l'abuso stesso è stato *in thesi* perpetrato, in quanto le clausole contrattuali che integrano un abuso di posizione dominante devono ritenersi, secondo l'opinione prevalente, affette da nullità in virtù del divieto previsto dall'articolo 3 della L. 287/1990.

88. Gli argomenti di SIE riguardanti i rapporti contrattuali tra Athesia ed Euregio appaiono del tutto irrilevanti rispetto all'oggetto del procedimento.

c) Il *fumus boni iuris*: l'essenzialità dell'input

89. In via preliminare si rileva che la questione relativa al fatto che l'utilizzo dei contenuti editoriali dei quotidiani ai fini delle rassegne stampa sia subordinato, senza distinzione tra tipologie di contenuti, al consenso del titolare del diritto, ossia dell'editore, viene considerato un presupposto delle valutazioni contenute nel presente provvedimento. Nessuna delle Parti ha, infatti, contestato nell'ambito del procedimento la necessità di raggiungere un accordo tra editore e rassegnista per poter lecitamente avere accesso ai contenuti editoriali e comunque SIE è intenzionata, stando alle sue stesse dichiarazioni, a tutelare i propri diritti d'autore perseguendo per le vie legali eventuali violazioni degli stessi. Nel caso di specie, inoltre, Euregio richiede l'accesso all'intero quotidiano per poter valutare la rilevanza dei contenuti alla luce delle indicazioni fornite da ogni singolo cliente e intende riconoscere un corrispettivo a fronte dell'utilizzo dei contenuti di SIE.

90. Nell'ottica di cui sopra si ritiene che non sussistono alternative in assenza di un accordo con l'editore per replicare l'input costituito dall'accesso autorizzato alla testata L'Adige. Tale tesi non sembra poter essere scalfita dalle argomentazioni di SIE secondo cui le conclusioni del provvedimento di avvio circa l'essenzialità del monitoraggio de L'Adige da parte dei clienti radicati nella Provincia Autonoma di Trento sarebbero smentite dal fatto che ci sarebbero delle

gare in corso in cui SIE (ovvero Volocom) non è stata invitata, nonostante si sia presentata come titolare esclusivo dei diritti di rassegna stampa de L'Adige, nonché una gara in cui, pur avendo partecipato attraverso Volocom, non è risultata aggiudicataria.

91. Secondo la difesa di SIE se i clienti che bandiscono gare nella Provincia Autonoma di Trento sono disposti ad aggiudicare il servizio messo a gara ad un soggetto che non è SIE (o Volocom) significa che a dispetto di quanto previsto dal bando non ritengono essenziale il monitoraggio de L'Adige. La conclusione raggiunta da SIE non si ritiene allo stato condivisibile in ragione del fatto che i bandi di gara non richiedono che gli offerenti dimostrino di avere un accordo con gli editori per poter utilizzare i contenuti delle varie testate. Le stazioni appaltanti richiedono esclusivamente di essere manlevate da parte dell'aggiudicatario da eventuali contestazioni per violazione dei diritti d'autore provenienti dai titolari degli stessi. In tale contesto, ben noto a SIE, l'aggiudicazione a soggetto diverso da SIE non può ritenersi una implicita rinuncia al monitoraggio de L'Adige.

92. La mera aggiudicazione delle gare, allo stato, non costituisce un elemento significativo in quanto le vicende connesse alla non legittima disponibilità in capo a terzi dei diritti di rassegna stampa de L'Adige sono suscettibili di avere delle ricadute sia sull'efficacia dell'aggiudicazione che del contratto stipulato a valle, nonché sulla valutazione da parte della stazione appaltante dell'esatto adempimento delle obbligazioni assunte dall'aggiudicatario. In ogni caso ad oggi non risultano esserci state in relazione ai casi citati delle aggiudicazioni definitive.

93. D'altro canto, la stazione appaltante che afferma che la disponibilità de L'Adige è suscettibile di influire sulle valutazioni tecniche che effettuerà la Commissione di gara, conferma, diversamente da come vorrebbe SIE, che la legittima disponibilità della testata L'Adige è potenzialmente in grado di conferire una posizione di vantaggio a SIE/Volocom rispetto agli altri operatori sia in sede di aggiudicazione sia in una eventuale successiva sede di impugnazione della stessa.

94. La decisione di talune stazioni appaltanti di non invitare SIE, ovvero di aggiudicare ad un soggetto diverso da SIE, non impedisce che quest'ultima possa impugnare le aggiudicazioni intervenute al fine di tutelare i propri diritti, come dichiarato espressamente dalla stessa SIE nella comunicazione del settembre 2016 con la quale annunciava di essere l'unico titolare dei diritti di rassegna stampa de L'Adige, con la conseguenza che i rischi delineati nel provvedimento di avvio restano concreti ed attuali.

95. Non si può allo stato escludere, tra l'altro, che SIE (o Volocom) non sia riuscita ad aggiudicarsi le gare in quanto abbia effettuato un ribasso minimo ritenendo di essere l'unico soggetto a poter legittimamente disporre dei diritti di rassegna stampa de L'Adige così avvalorando il pericolo connesso all'aumento del costo del servizio per riduzione della concorrenza.

96. Anche la circostanza rilevata da SIE secondo cui Volocom avrebbe rinnovato ai propri clienti i contratti venuti a scadenza al medesimo prezzo dell'anno precedente non è idonea a scalfire l'ipotesi istruttoria in quanto i suddetti clienti, resi edotti del fatto che Volocom sarebbe stata l'unico soggetto titolare dei diritti di rassegna stampa de L'Adige, potrebbero essere stati dissuasi dal cambiare fornitore e dal rinegoziare *in melius* il costo del servizio e le condizioni dello stesso con evidente vantaggio per SIE/Volocom.

d) La sussistenza del *periculum in mora*

97. La situazione di incertezza determinata dalla strategia di SIE altera le dinamiche competitive ostacolando l'operatività dei rassegnisti che forniscono il servizio nel rispetto dei diritti degli editori, favorendo SIE ovvero gli operatori che utilizzano illecitamente i contenuti editoriali. Tale alterazione delle dinamiche competitive si ripercuoterà sulla qualità del servizio offerto esponendo la clientela al rischio di azioni legali e di ostacolo alla fruizione del servizio ovvero costringendola ad acquistare un servizio incompleto così provocando un danno grave e irreparabile per la concorrenza.

98. La condotta di SIE, in assenza di un intervento cautelare, è suscettibile di costringere le stazioni appaltanti ad espungere L'Adige dal *bouquet* da monitorare in ragione del fatto che la sua inclusione potrebbe inficiare la validità delle gare stante l'impossibilità per gli operatori diversi da SIE di presentare un'offerta valida e legittima. In un tale scenario, la dedotta necessità di monitorare L'Adige obbligherebbe le società trentine a richiedere tale servizio direttamente a SIE con una evidente ed artificiale aumento dei costi sostenuti per ottenere il servizio completo.

99. D'altro canto è la stessa SIE, nel tentativo di contestare l'ipotesi istruttoria, ad affermare che non vi sarebbe *periculum* in quanto i clienti di Euregio interessati all'Adige potrebbero "*riottenere la rassegna direttamente con SIE tramite la propria agenzia*". E' evidente, pertanto, come l'intento di SIE sia quello di costringere la clientela trentina a richiedere solo a SIE la rassegna stampa de L'Adige così monopolizzando il mercato del servizio di rassegna stampa quotidiana locale nella Provincia di Trento.

100. La condotta di SIE sta già producendo i suoi effetti pregiudizievoli in danno ai concorrenti sul mercato a valle e ai clienti dei servizi di rassegna stampa come dimostra la confusione creata nelle gare espletate o in corso di svolgimento relativamente alle quali si è creata incertezza in merito alla loro validità, e le cui aggiudicazioni sono in ogni caso esposte al rischio di impugnazione da parte di SIE o di annullamento in autotutela da parte delle stazioni appaltanti.

101. La circostanza che sinora SIE non sia risultata aggiudicataria delle gare espletate non è, pertanto, idonea a escludere la sussistenza del danno e, quindi, del *periculum*, in quanto SIE può impugnare le aggiudicazioni intervenute al fine di tutelare i propri diritti nel caso in cui la testata L'Adige sia illecitamente monitorata dall'aggiudicatario. SIE ha, tra l'altro, già anticipato tale intenzione inviando una comunicazione a tutte le stazioni appaltanti con la quale rende noto di essere l'unico titolare dei diritti di rassegna stampa de L'Adige e annuncia azioni legali a tutela degli stessi.

102. Le azioni giudiziarie paventate da SIE non solo sono suscettibili di ostacolare la fruizione del servizio da parte della clientela, ma sono in grado di determinare un grave danno reputazionale ai suoi concorrenti sul mercato dei servizi di rassegna stampa nella Provincia di Trento i quali verrebbero considerati soggetti meno affidabili perché accusati di offrire un servizio in violazione dei diritti d'autore degli editori, con evidenti conseguenze sulla loro capacità competitiva.

103. Si rileva, altresì, che oltre alle gare in corso e a quelle che dovrebbero essere bandite la condotta di SIE è suscettibile di incidere anche sui contratti in corso e sui rinnovi previsti dagli stessi. L'impossibilità di monitorare lecitamente L'Adige è, infatti, in grado di impedire ad Euregio, e agli altri operatori del settore, di adempiere correttamente alle obbligazioni assunte con i propri clienti in tal modo minandone l'affidabilità e la reputazione e compromettendone la permanenza sul mercato.

104. Si evidenzia, inoltre, che non è dato comprendere per quale ragione SIE si soffermi sulla prova del *periculum* e dell'irreparabilità del danno con riferimento all'attività del segnalante Euregio, posto che il procedimento cautelare non è stato evidentemente avviato nell'interesse di Euregio né di altre specifiche posizioni individuali bensì a garanzia della concorrenza intesa come interesse pubblico e, quindi, a difesa di tutto il mercato oggettivamente considerato. L'Autorità intende tutelare in questa sede il pregiudizio concorrenziale al funzionamento del mercato interessato gravemente compromesso dall'alterazione delle dinamiche competitive conseguente alle condotta contestata.

105. In conclusione si ritiene che, in assenza di un tempestivo intervento dell'Autorità, la condotta di SIE è in grado di eliminare ovvero ridurre in modo sostanziale la concorrenza dal mercato dei servizi di rassegna stampa quotidiana nella PAT, in quanto tale operatore si sta ponendo come unico legittimo interlocutore della potenziale clientela trentina interessata alla rassegna stampa quotidiana locale.

e) La necessità di un intervento cautelare e il contenuto della misura cautelare

106. Alla luce di quanto fin qui considerato, emerge l'urgenza di un intervento cautelare volto a neutralizzare gli effetti della condotta ritenuta allo stato abusiva ed evitare il prodursi di un danno grave e irreparabile per la concorrenza nelle more dello svolgimento dell'istruttoria.

107. In relazione al contenuto della misura cautelare si rileva che le condizioni proposte da SIE appaiono *prima facie* non ragionevoli e inique.

108. La suddetta proposta, se raffrontata all'accordo in essere con Volocom, si appalesa, altresì, discriminatoria in quanto viene richiesta la medesima remunerazione, configurata come una *revenue sharing*, sia da un soggetto con il quale è in essere una *partnership* commerciale molto ampia sia da un soggetto cui si concederebbe una mera licenza di diritti di rassegna stampa.

109. Le posizioni assunte dalle Parti nell'ambito della fase cautelare del procedimento sono troppo distanti tra loro per riuscire ad individuare già in questa sede il contenuto, anche sotto il profilo economico e contrattuale, di una misura cautelare che possa essere condiviso tra le stesse.

110. Alla luce di quanto sopra si ritiene, pertanto, che debba essere imposta una misura cautelare che preveda in capo a SIE un obbligo a concedere una licenza per i diritti di rassegna stampa de L'Adige a condizioni FRAND, ossia eque, ragionevoli e non discriminatorie, al segnalante Euregio e a qualsiasi altro operatore faccia richiesta di ottenere la medesima licenza. Una siffatta misura appare in grado di neutralizzare gli effetti della condotta ritenuta allo stato abusiva ed evitare il prodursi di un danno grave e irreparabile per la concorrenza nelle more dello svolgimento dell'istruttoria. Di contro una misura cautelare di tal fatta non causerebbe alcun pregiudizio a SIE che verrebbe remunerata per la licenza accordata agli operatori che ne facciano richiesta e sarebbe, altresì, tutelata dal rischio di un eventuale sfruttamento abusivo dei propri contenuti editoriali da parte dei soggetti che si vedano negato l'accesso lecito all'input in questione.

RITENUTO, pertanto, alla luce delle considerazioni su esposte, che i comportamenti descritti appaiono, ad una delibazione sommaria propria della fase cautelare, configurare una violazione dell'articolo 3 della legge n. 287/90;

RITENUTO, inoltre, che dall'esame degli atti del procedimento emergono, ad una prima delibazione, elementi tali da avvalorare la necessità di provvedere con particolare urgenza al fine di impedire che la condotta sopra descritta, consistente nel rifiuto di concedere in licenza i diritti di

rassegna stampa de L'Adige, continui ad essere posta in essere nelle more dell'istruttoria compromettendo irreparabilmente le dinamiche concorrenziali del mercato dei servizi di rassegna stampa nella Provincia Autonoma di Trento;

RITENUTO, pertanto, che sussistano i presupposti per l'adozione di misure cautelari ai sensi dell'articolo 14-*bis* della legge n. 287/90 nei confronti di S.I.E. S.p.A. - Società Iniziative Editoriali;

DELIBERA

a) che la società S.I.E. S.p.A. - Società Iniziative Editoriali, rilasci senza indugio licenze volte a conferire il diritto di inserire nelle rassegne stampa degli operatori che ne facciano richiesta i contenuti della testata L'Adige a condizioni FRAND, ossia eque, ragionevoli e non discriminatorie, a tal fine tenendo conto di quanto rilevato nel presente provvedimento circa le criticità delle condizioni proposte da S.I.E. S.p.A. - Società Iniziative Editoriali nonché delle prassi e delle condizioni di mercato;

b) il rilascio della licenza dei diritti di rassegna stampa dovrà avvenire entro quindici giorni dalla richiesta in tal senso appositamente formulata dall'operatore di servizi di rassegna stampa. In ragione del fatto che il segnalante ha già formulato la richiesta di licenza, il termine di quindici giorni per il rilascio della licenza in favore di Euregio decorre dalla notifica del presente provvedimento;

c) entro venti giorni dalla notifica del presente provvedimento, S.I.E. S.p.A. - Società Iniziative Editoriali dovrà inviare una relazione dettagliata sull'attività svolta per ottemperare alla presente delibera allegando, tra le altre cose, i contratti di licenza sottoscritti ovvero le bozze degli stessi. In caso di mancato accordo tra SIE e l'operatore di servizi di rassegna stampa in relazione alle condizioni economiche della licenza, l'Autorità si riserva di determinare le condizioni di rilascio della stessa nel rispetto dei principi di equità, ragionevolezza e non discriminazione.

Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato sul Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'articolo 135, comma 1, lettera b), del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro il termine di sessanta giorni dalla data di notifica del provvedimento stesso ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.

IL SEGRETARIO GENERALE

Roberto Chieppa

IL PRESIDENTE

Giovanni Pitruzzella

I742 - TONDINI PER CEMENTO ARMATO*Provvedimento n. 26415*

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 7 febbraio 2017;

SENTITO il Relatore Dottoressa Gabriella Muscolo;

VISTO l'articolo 101 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE);

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO il Regolamento n. 1/2003 del Consiglio del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del Trattato CE (ora 101 e 102 TFUE);

VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;

VISTA la propria delibera del 21 ottobre 2015, n. 25674, con cui è stata avviata un'istruttoria ai sensi dell'articolo 14, della legge n. 287/90, nei confronti delle società Alfa Acciai S.p.A., Feralpi Siderurgica S.p.A., Ferriera Valsabbia S.p.A., Industrie Riunite Odolesi S.p.A., ORI Martin Acciaieria e Ferriera di Brescia S.p.A. e Stefana S.p.A. (di seguito, anche le Parti) per accertare l'esistenza di violazioni dell'articolo 101 TFUE;

VISTA la propria delibera del 21 giugno 2016, n. 26085, con cui è stata estesa oggettivamente l'istruttoria alle attività di scambio di informazioni realizzate dalle Parti anche in seno all'associazione "Nuovo Campsider";

VISTE, altresì, le proprie delibere del 14 settembre 2016, n. 26171 e del 30 novembre 2016, n. 26256, con cui è stata, rispettivamente, estesa l'istruttoria nei confronti delle società Riva Acciaio S.p.A. e Ferriere Nord S.p.A. e poi nei confronti della società Fin.Fer. S.p.A.;

VISTA la Comunicazione delle Risultanze Istruttorie, inviata alle Parti il 23 gennaio 2017;

VISTE le richieste, pervenute il 25 gennaio 2017 dalla società Ferriera Valsabbia S.p.A., il 26 gennaio 2017 dalla società Alfa Acciai S.p.A., il 27 gennaio 2017 dalle società Feralpi Siderurgica S.p.A., O.R.I. Martin Acciaieria e Ferriera di Brescia S.p.A., Riva Acciaio S.p.A. e Industrie Riunite Odolesi S.p.A. e, il 30 gennaio 2017, dalle società Ferriere Nord S.p.A. e Fin.Fer. S.p.A., di una proroga del termine infra-procedimentale di chiusura della fase istruttoria e, di conseguenza, anche del termine di chiusura del procedimento, al fine di poter svolgere una compiuta analisi della Comunicazione delle Risultanze Istruttorie e, in particolare, delle analisi economiche ivi svolte ed esercitare, quindi, pienamente il proprio diritto di difesa;

CONSIDERATA la complessità della fattispecie oggetto di analisi e la necessità di garantire il pieno esercizio del diritto del contraddittorio;

CONSIDERATO che la proroga del termine infra-procedimentale di chiusura della fase istruttoria rende necessaria anche una proroga del termine di conclusione del procedimento;

RITENUTA, pertanto, necessaria una proroga del termine di conclusione del procedimento, attualmente fissato al 31 marzo 2017;

DELIBERA

di prorogare al 24 maggio 2017 il termine di conclusione del procedimento.

Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE

Roberto Chieppa

IL PRESIDENTE

Giovanni Pitruzzella

I794 - ABI/SEDA*Provvedimento n. 26416*

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 7 febbraio 2017;

SENTITO il Relatore Dottoressa Gabriella Muscolo;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTA la legge 28 dicembre 2005, n. 262;

VISTO l'articolo 101 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (TFUE);

VISTO il Regolamento del Consiglio (CE) n. 1/2003 del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 101 e 102 del TFUE;

VISTA la propria delibera del 21 gennaio 2016, con la quale è stata avviata un'istruttoria ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 287/90, nei confronti dell'Associazione Bancaria Italiana (ABI), per accertare l'esistenza di una violazione dell'art. 101 del TFUE, posta in essere attraverso una delibera di associazione di imprese avente ad oggetto la definizione di un sistema di remunerazione del servizio SEDA in cui la determinazione del prezzo da parte del PSP del pagatore è slegata da ogni pressione concorrenziale e perciò idonea a determinare un sensibile aumento dei prezzi;

VISTA la propria delibera del 13 aprile 2016, con la quale è stata deliberata l'estensione soggettiva dell'istruttoria nei confronti delle società Unicredit S.p.A., Intesa SanPaolo S.p.A., ICCREA Banca S.p.A. – Istituto Centrale del Credito Cooperativo, Istituto Centrale delle Banche Popolari Italiane S.p.A. (ICBPI), Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. (BNL), Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (MPS), UBI Banca S.p.A., Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza S.p.A. (Cariparma), Gruppo Credito Valtellinese S.p.A., Banca del Piemonte S.p.A., Banca Sella S.p.A. e l'estensione oggettiva rispetto alle attività di concertazione volte alla definizione del sistema di remunerazione del SEDA e all'applicazione delle commissioni SEDA anche alle preesistenti deleghe RID al fine di mantenere elevato il prezzo del servizio SEDA;

VISTA la comunicazione delle risultanze istruttorie, trasmessa alle Parti in data 26 gennaio 2017;

VISTE le richieste di proroga della chiusura della fase istruttoria, presentate da tutte le parti del procedimento, motivate dalla necessità di potere esercitare pienamente il diritto di difesa e di svolgere gli approfondimenti dovuti, tra l'altro, alla complessità del caso e all'ingente mole di documenti sui quali esercitare il contraddittorio;

VISTI gli atti del procedimento;

RITENUTO, pertanto, al fine di dare piena applicazione al principio del contraddittorio, di accogliere le richieste di proroga presentate dalle Parti con conseguente necessità di prorogare il termine di conclusione della fase istruttoria, nonché il termine di chiusura del procedimento;

DELIBERA

di prorogare al 30 aprile 2017 il termine di chiusura del procedimento.

Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE

Roberto Chieppa

IL PRESIDENTE

Giovanni Pitruzzella

OPERAZIONI DI CONCENTRAZIONE

C12079 - SOCIETÀ REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI/UNIQA ASSICURAZIONI

Provvedimento n. 26413

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 7 febbraio 2017;

SENTITO il Relatore Dottoressa Gabriella Muscolo;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTA la comunicazione della Società Reale Mutua di Assicurazioni, pervenuta in data 16 dicembre 2016;

VISTO il parere dell'IVASS, pervenuto in data 25 gennaio 2017, a seguito della richiesta ai sensi dell'articolo 20, comma 4, della legge n.287/90;

CONSIDERATO quanto segue:

I. LE PARTI

Società Reale Mutua di Assicurazioni S.p.A. (di seguito Reale Mutua) è la società posta al vertice dell'omonimo gruppo assicurativo, attivo nei rami assicurativi danni e vita. Reale Mutua detiene partecipazioni nelle imprese Italiana Assicurazioni S.p.A. (100%), Sara Assicurazioni S.p.A. (31,4%), Credem assicurazioni S.p.A. (50%).

Il fatturato consolidato realizzato da Reale Mutua nel 2015, considerato ai sensi dell'articolo 16, commi 1 e 2, della legge n. 287/90, è stato di circa 4 miliardi di euro a livello mondiale, di cui circa 3,2 miliardi di euro realizzati in Italia.

Uniqa Assicurazioni S.p.A. è una società appartenente dell'omonimo gruppo austriaco, attiva, esclusivamente in Italia, in alcuni rami assicurazione danni, nonché, tramite le controllate Uniqa Previdenza S.p.A., Uniqa Life S.p.A. e Uniqa Intermediazioni S.r.l., in alcuni rami assicurativi vita.

Il fatturato realizzato, interamente in Italia, da Uniqa Assicurazioni e dalle sue controllate, da considerarsi ai sensi dell'articolo 16, commi 1 e 2, della legge n. 287/90, è stato pari, nel 2015, a circa 1 miliardo di euro.

II. DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE

L'operazione comunicata consiste nell'acquisto, da parte di Reale Mutua, del 99,7% del capitale sociale di Uniqa Assicurazioni e delle sue controllate (di seguito complessivamente Uniqa), consentendo a Reale Mutua di pervenire all'acquisizione del controllo esclusivo di Uniqa.

L'operazione prevede, inoltre, la stipula di un patto di non concorrenza, a carico di Uniqa Gmbh, consistente nell'impegno a non svolgere in Italia attività in concorrenza con quelle delle società

oggetto di cessione [omissis]*. Il patto è reso necessario dalla circostanza per cui l'operazione comporta il trasferimento di specifico know-how rispetto a determinati prodotti assicurativi non realizzati da Reale Mutua.

A margine dell'operazione sono previsti, altresì, un accordo per la fornitura di servizi, [omissis]; nonché un accordo di licenza [omissis].

III. QUALIFICAZIONE DELL'OPERAZIONE

L'operazione in esame, in quanto comporta l'acquisizione del controllo di un'impresa, costituisce una concentrazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b), della legge n. 287/90.

Essa rientra nell'ambito di applicazione della legge n. 287/90, non ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 1 del Regolamento CE n. 139/04, ed è soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva disposto dall'articolo 16, comma 1, della stessa legge, in quanto il fatturato totale realizzato nell'ultimo esercizio a livello nazionale dall'insieme delle imprese interessate, calcolato ai sensi dell'art. 16, comma 2, della legge, è stato superiore a 495 milioni di euro e il fatturato del ramo di azienda di cui è prevista l'acquisizione è superiore a 50 milioni di euro.

Il patto di non concorrenza e gli accordi di fornitura di servizi e di licenza, descritti in precedenza possono essere qualificati come restrizioni accessorie all'operazione di concentrazione nella misura in cui contengono restrizioni direttamente connesse alla realizzazione dell'operazione comunicata e ad essa necessarie. In particolare, nel caso di specie, il patto di non concorrenza appare funzionale a garantire il trasferimento all'acquirente del valore integrale dei cespiti ceduti, che comprendono in linea generale tanto i beni materiali quanto altre attività immateriali, come l'avviamento costituito o il know-how elaborato dal venditore. Tale clausola appare poter essere giustificata per un periodo massimo di tre anni, trattandosi di cessione di impresa che comprende anche trasferimento di *know-how*.

Anche gli altri impegni assunti dal venditore vanno a beneficio dell'acquirente e rispondono all'esigenza di garantire a quest'ultimo il trasferimento dell'effettivo valore dell'acquisizione, a condizione che abbiano una durata limitata nel tempo, non eccedente comunque il periodo di due anni decorrenti dalla data di perfezionamento della presente operazione². Diversamente, le restrizioni poste a beneficio del venditore non possono considerarsi direttamente connesse alla realizzazione dell'operazione e ad essa necessarie.

IV. IL PARERE DELL'IVASS

Con parere pervenuto in data 25 gennaio 2017, l'IVASS non ha evidenziato nell'operazione la sussistenza di elementi idonei ad alterare l'assetto concorrenziale nei mercati assicurativi.

V. VALUTAZIONI

L'operazione interessa diversi mercati dell'assicurazione rami danni e vita.

* Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.

² [Si veda, al riguardo, la Comunicazione della Commissione sulle restrizioni direttamente connesse e necessarie alle concentrazioni (G.U.C.E. 2005/C-56/03 del 5 marzo 2005)].

Con riferimento, ai mercati dell'assicurazione vita e danni, per consolidato orientamento dell'Autorità, ciascun ramo dei comparti assicurativi vita e danni rappresenta un distinto mercato. Tale distinzione rispetto ai singoli rami assicurativi si fonda, principalmente, sull'oggetto del servizio reso, sui rischi assunti e sull'obiettivo di copertura assicurativa espresso dalla domanda di ogni singolo ramo. Inoltre, i mercati assicurativi danni e vita sono distinti, ciascuno, tra fase produttiva, avente dimensione geografica nazionale, e fase distributiva che si caratterizza per la sua dimensione provinciale.

Mercati assicurativi rami danni

L'operazione interessa i mercati della produzione di prodotti assicurativi danni corrispondenti a ciascun ramo danno in cui opera Uniq, segnatamente:

Ramo 1	Infortunati
Ramo 2	Malattia
Ramo 3	Corpi veicoli terrestri
Ramo 8	Incendio ed elementi naturali
Ramo 9	Altri danni a beni
Ramo 10	RC autoveicoli terrestri
Ramo 12	RC veicoli marini
Ramo 13	RC generale
Ramo 15	Cauzione
Ramo 16	Perdite pecuniarie
Ramo 17	Tutela legale
Ramo 18	Assistenza

Su tali mercati, aventi dimensione geografica nazionale, Uniq detiene quote inferiori al punto percentuale, con la sola eccezione del Ramo 2 Malattia, nel quale Uniq detiene uno specifico *know-how* rispetto ad alcuni prodotti assicurativi, con una quota compresa tra il [1-5%].

Negli stessi rami Reale Mutua detiene quote comprese tra [1-5%] e il [10-15%] che, a seguito dell'operazione, subiranno variazioni assolutamente contenute, inidonee ad alterare gli equilibri concorrenziali preesistenti.

Con riferimento ai mercati distributivi dei rami danni, Reale Mutua è presente su tutti i mercati provinciali, mentre Uniq è presente su 106 delle 110 province italiane. Al riguardo si precisa che le uniche province in cui Uniq detiene quote superiori al [1-5%] -ma inferiori al [5-10%]- sono quelle di Asti, Udine, Gorizia, La Spezia e Pordenone.

Per quanto concerne Reale Mutua, essa detiene quote sempre inferiori al [10-15%], tranne che nelle province di Torino [15-20%], Vercelli [20-25%], Asti [15-20%], Terni [15-20%], e Sassari [30-35%]. Sulle medesime province Uniq detiene quote comprese tra [0-5%] (Sassari) e il [1-5%] (Asti).

Pertanto, su tali mercati l'operazione non appare destare specifiche criticità concorrenziali, in quanto inidonea ad alterare significativamente le precedenti dinamiche competitive, anche alla luce della presenza sui singoli mercati di numerosi e qualificati concorrenti.

Mercati assicurativi rami vita

In ragione delle attività svolte da Uniqa, l'operazione interessa anche alcuni mercati nazionali della produzione di prodotti assicurativi rami vita e, segnatamente:

Ramo I	Vita Umana
Ramo III	Fondi di investimento
Ramo IV	Malattia
Ramo V	Capitalizzazione

Su tali mercati Uniqa detiene quote largamente inferiori al punto percentuale, fatta eccezione per il Ramo V nel quale detiene una quota di poco superiore al [1-5%].

Negli stessi mercati, anche la quota di Reale Mutua è assolutamente marginale, compresa tra [1-5%] e il [1-5%]. Pertanto, sui mercati ora considerati, in ragione della dimensione contenuta delle quote detenute dalle Parti e della presenza di altri qualificati concorrenti, l'operazione non appare suscettibile di modificare significativamente le dinamiche concorrenziali preesistenti.

Con riguardo ai mercati distributivi dei rami vita considerati, mercati che hanno per prassi consolidata dimensione provinciale, Uniqa è presente in quasi tutte le province italiane con quote sempre inferiori al [1-5%], fatta eccezione per le province di Novara [1-5%] e Treviso [5-10%]. Su tali province, la quota detenuta da Reale Mutua è sempre inferiore al [1-5%]. Pertanto, anche in tali mercati, la sovrapposizione delle quote delle Parti, ad esito dell'operazione di concentrazione, non appare suscettibile di dar luogo ad alterazioni degli assetti di mercato idonei a costituire o rafforzare una posizione dominante.

In conclusione, in ragione delle considerazioni sopra esposte, non si ritiene che la concentrazione in esame sia idonea a modificare, in modo significativo, l'assetto concorrenziale in alcuno dei mercati rilevanti analizzati.

RITENUTO, pertanto, che l'operazione in esame non determina, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante nei mercati interessati, tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza;

RITENUTO, altresì, che il patto di non concorrenza e gli accordi di fornitura di servizi e di licenza sono accessori all'operazione nei limiti sopra descritti e che l'Autorità si riserva di valutare, laddove ne sussistano i presupposti, tali previsioni contrattuali nella misura in cui si realizzino oltre quanto ivi indicato;

DELIBERA

di non avviare l'istruttoria di cui all'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90.

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90, alle imprese interessate ed al Ministero dello Sviluppo Economico.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE

Roberto Chieppa

IL PRESIDENTE

Giovanni Pitruzzella

C12082 – MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZIARIO/BANCA ESPERIA

Provvedimento n. 26414

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 7 febbraio 2017;

SENTITO il Relatore Dottoressa Gabriella Muscolo;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTA la comunicazione della società Mediobanca Banca di Credito Finanziario S.p.A., pervenuta in data 23 dicembre 2016;

VISTO il parere dell'IVASS, pervenuto in data 25 gennaio 2017, a seguito della richiesta ai sensi dell'articolo 20, comma 4, della legge n.287/90;

CONSIDERATO quanto segue:

I. LE PARTI

Mediobanca Banca di Credito Finanziario S.p.A. (nel seguito solo Mediobanca) è la società a capo dell'omonimo gruppo bancario attivo nell'offerta di servizi e prodotti bancari, finanziari e assicurativi attraverso le seguenti divisioni: i) *Corporate e Investment Banking* che opera in Italia e nei principali paesi europei; ii) *Consumer Banking* che opera nel settore del credito al consumo attraverso Compass Banca; iii) *Wealth Management* che include le attività di *Private Banking* e *Asset Management* attraverso il Gruppo banca Esperia, Spadif, CMB, Cairn e CheBanca!; iv) *Principal Investment* che raggruppa tutti gli investimenti azionari collegati e disponibili per la vendita.

Il fatturato realizzato, nel 2015, a livello consolidato da Mediobanca, calcolato ai sensi dell'art. 16, comma 2, della legge n. 287/90, è stato pari a oltre [circa 5-10 miliardi di euro]*, di cui circa [1-5 miliardi di euro] realizzati in Italia.

Banca Esperia S.p.A. è al vertice dell'omonimo gruppo specializzato nell'attività di *Private Banking*, nonché nella fornitura di servizi per il risparmio amministrato e nella distribuzione di prodotti assicurativi vita. Banca Esperia è stata creata nel 2001 come joint venture tra Mediobanca e Banca Mediolanum S.p.A. ed è presente in Italia con 12 filiali in altrettante città (Bergamo, Bologna, Brescia, Cesena, Firenze, Genova, Milano, Padova, Parma, Roma, Torino e Treviso).

Il fatturato realizzato da Banca Esperia, interamente in Italia, calcolato ai sensi dell'art. 16, comma 2, della legge n. 287/90, è stato pari, nel 2015, a circa [100-200] milioni di euro.

II. DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE

L'operazione comunicata consiste nell'acquisto, da parte di Mediobanca, del 50% delle azioni di Banca Esperia, attualmente detenute da Banca Mediolanum. Dal momento che Mediobanca è già azionista di Banca Esperia con una partecipazione del 50%, a completamento dell'operazione

* Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.

Mediobanca sarà titolare dell'intero capitale sociale di Banca Esperia, acquisendone il controllo esclusivo.

III. QUALIFICAZIONE DELL'OPERAZIONE

L'operazione in esame, in quanto comporta l'acquisizione del controllo di un'impresa, costituisce una concentrazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera *b*), della legge n. 287/90.

Essa rientra nell'ambito di applicazione della legge n. 287/90, non ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 1 del Regolamento CE n. 139/04, ed è soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva disposto dall'articolo 16, comma 1, della stessa legge, in quanto il fatturato totale realizzato nell'ultimo esercizio a livello nazionale dall'insieme delle imprese interessate, calcolato ai sensi dell'art. 16, comma 2, della legge, è stato superiore a 495 milioni di euro e il fatturato del ramo di azienda di cui è prevista l'acquisizione è superiore a 50 milioni di euro.

IV. IL PARERE DELL'IVASS

Con parere pervenuto in data 25 gennaio 2017, l'IVASS non ha evidenziato nell'operazione la sussistenza di elementi idonei ad alterare l'assetto concorrenziale nei mercati assicurativi.

V. VALUTAZIONI

L'operazione interessa diversi mercati ricompresi nel settore del *Private Banking* e del risparmio amministrato, nonché alcuni mercati della distribuzione di prodotti assicurativi vita.

a) Mercati del risparmio gestito

Nell'ambito del settore del *private banking* e del risparmio gestito sono ricomprese diverse attività, che corrispondono a distinti mercati del prodotto, e che sono connesse alla *(i)* gestione di fondi comuni d'investimento mobiliare (FCI); *(ii)* gestione su base individuale di patrimoni mobiliari (GPM) e in fondi (GPF); e *(iii)* gestione di prodotti della previdenza complementare.

Inoltre, i servizi offerti nell'ambito del risparmio gestito hanno tipicamente una fase della gestione a monte e una fase della distribuzione a valle, ciascuna delle quali porta a individuare mercati distinti lungo la filiera, sia in termini geografici che di prodotto.

La fase della produzione ha una dimensione geografica nazionale, essendo di norma centralizzata e omogenea su tutto il territorio italiano. Per quanto riguarda il mercato della distribuzione, invece, considerando la mobilità della domanda, la dimensione geografica appare correttamente definita a livello provinciale.

Banca Esperia è attiva nei mercati nazionali della produzione di FCI, GPM e GPF, con quote di mercato marginali che risultano, in forza del controllo congiunto già detenuto da Mediobanca, già imputate a quest'ultima. La quota congiunta delle Parti nel 2015 nei mercati nazionali della produzione di prodotti di risparmio gestito (FCI, GPM e GPF) è inferiore al [1-5%].

Pertanto, si ritiene che, nei mercati della produzione di prodotti per il risparmio gestito, l'operazione non sia idonea a sollevare preoccupazioni concorrenziali, in quanto inidonea ad alterare le dinamiche di mercato.

Con riferimento ai mercati della distribuzione dei prodotti di risparmio gestito, Banca Esperia è attiva in dodici province, con quote di mercato sempre inferiori al [10-15%]. Tale quota è superata

solo nelle province di Bergamo ([20-25%]), Brescia e Padova (entrambe circa il [15-20%]). Si rappresenta che in tali province Mediobanca detiene quote inferiori al [1-5%]. Nella provincia di Firenze, in cui Mediobanca detiene, invece, una quota pari a [15-20%], la quota imputabile a Banca Esperia è di circa il [5-10%], con una quota complessiva, a seguito dell'operazione, pari a circa il [20-25%].

Sulla base di quanto precede, anche in ragione della circostanza per cui Mediobanca già detiene il controllo congiunto su Banca Esperia, si ritiene che, nei mercati distributivi della gestione del risparmio, l'operazione non sia idonea a destare preoccupazioni concorrenziali, in quanto non suscettibile di determinare effetti significativi sulle dinamiche competitive.

b) Mercati assicurativi

Con riferimento, ai mercati dell'assicurazione vita e danni, per consolidato orientamento dell'Autorità, ciascun ramo dei comparti assicurativi vita e danni rappresenta un distinto mercato. Tale distinzione rispetto ai singoli rami assicurativi si fonda, principalmente, sull'oggetto del servizio reso, sui rischi assunti e sull'obiettivo di copertura assicurativa espresso dalla domanda di ogni singolo ramo. Inoltre, i mercati assicurativi danni e vita sono distinti, ciascuno, tra fase produttiva, avente dimensione geografica nazionale, e fase distributiva che si caratterizza per la sua dimensione provinciale.

L'operazione interessa esclusivamente i mercati distributivi dei rami vita nelle province di Bergamo, Bologna, Brescia, Cesena, Firenze, Genova, Milano, Padova, Parma, Roma, Torino e Treviso Torino, dove è attiva Banca Esperia. Nei mercati distributivi vita nella maggior parte delle suddette province, la quota congiunta delle Parti risulta inferiore al [1-5%]; nei mercati distributivi vita delle provincia di Bergamo, Brescia, Padova e Roma la quota *post merger* risulta compresa tra [1-5%]².

Pertanto, si ritiene che in tali mercati l'operazione non sollevi preoccupazioni concorrenziali, in quanto non sono riscontrabili modifiche significative alle condizioni di offerta, stante anche la presenza di numerosi e qualificati operatori attivi nella distribuzione di prodotti assicurativi.

In conclusione, in ragione delle considerazioni sopra esposte, non si ritiene che la concentrazione in esame sia idonea a modificare, in modo significativo, l'assetto concorrenziale in alcuno dei mercati rilevanti analizzati.

RITENUTO, pertanto, che l'operazione in esame non determina, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante nei mercati interessati, tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza;

DELIBERA

di non avviare l'istruttoria di cui all'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90.

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90, alle imprese interessate ed al Ministero dello Sviluppo Economico.

² Dati IVASS.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE

Roberto Chieppa

IL PRESIDENTE

Giovanni Pitruzzella

ATTIVITA' DI SEGNALAZIONE E CONSULTIVA

AS1351 - REGIONE LAZIO - OSTACOLI ALL'ACCESSO E ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI STRUTTURE RICETTIVE EXTRALBERGHIERE

Roma, 14 febbraio 2017

Presidente della Regione Lazio
Agenzia per il Turismo della Regione Lazio

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nell'esercizio dei poteri di cui all'articolo 22 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, nella sua adunanza del 7 febbraio 2017, ha ritenuto opportuno svolgere le seguenti considerazioni in merito al permanere di ostacoli all'esercizio dell'attività di strutture ricettive extralberghiere nella Regione Lazio, portati a sua conoscenza da svariate segnalazioni di soggetti privati intenzionati ad avviare attività non imprenditoriale di B&B e Case Vacanza, nonché da alcuni Comuni della Regione Lazio.

All'indomani della pubblicazione della sentenza 13 giugno 2016, n. 6755, con cui il TAR Lazio, sulla scorta dei rilievi mossi dall'Autorità nell'ambito del parere motivato *ex art. 21-bis* inviato a Codesta Regione¹ ha parzialmente annullato il Regolamento regionale n. 8/2015 in materia di "Nuova disciplina delle strutture ricettive extralberghiere" (di seguito anche Regolamento o Regolamento n. 8/2015), con specifico riguardo ai vincoli all'operatività e all'accesso all'attività di ricezione extralberghiera, Codesta Regione ha pubblicato, sul portale istituzionale e comunicato agli uffici SUAP e SUAR di tutti i Comuni del Lazio, la Nota Circolare n. 325648 del 20 giugno 2016 e la Nota Circolare n. 372762 del 14 luglio 2016.

Nella Nota da ultimo citata, la Regione ha affermato "*che il parziale vuoto normativo determinatosi [per effetto della sentenza n. 6755/22016, n.d.r.] sarà a breve colmato con l'approvazione di un apposito Regolamento regionale di modifica, già allo studio da parte della Regione.*

Allo stato attuale, poiché le SCIA per Case Vacanze non imprenditoriali e B&B non imprenditoriali, con inizio attività dal 14/06/2016 [data di pubblicazione della menzionata sentenza, n.d.r.] non possono essere assentite, si suggerisce a codesti Uffici di emettere provvedimenti di "sospensione" di tali pratiche, senza tuttavia consentire l'inizio delle relative attività, nelle more dell'approvazione delle modifiche al Regolamento regionale n. 8/2015".

¹ Cfr. il parere motivato AS1239 del 7 ottobre 2015, in Boll. n. 47/15.

Al riguardo, le segnalazioni pervenute lamentano che, in ragione delle indicazioni fornite da Codesta Regione nella citata Nota del 14 luglio 2016, in alcuni Comuni non è consentito l'avvio di B&B e Case Vacanza in forma non imprenditoriale.

A tal proposito, l'Autorità rileva che la citata sentenza del TAR Lazio ha annullato soltanto le disposizioni del Regolamento che prevedevano vincoli all'esercizio e all'operatività dell'attività in questione ritenuti illegittimi.

La sentenza non ha annullato, invece, l'art. 14 che detta la procedura amministrativa (SCIA) da seguire ai fini dell'avvio di attività di B&B e Case Vacanza (in forma sia imprenditoriale che non), nonché di tutte le altre attività extra-alberghiere disciplinate dal Regolamento. Resta, altresì, efficace l'art. 19 del Regolamento che stabilisce l'abrogazione di tutti i regolamenti previgenti in materia.

Inoltre, la sentenza in parola ha confermato i parametri di legittimità utilizzati dall'Autorità per apprezzare la portata restrittiva delle disposizioni regolamentari censurate, ovvero gli artt. 10 e 11 del D.Lgs. n. 59/2010 e le disposizioni dei successivi decreti di liberalizzazione (art. 3, comma 7, del D.L. n. 138/2011, art. 34 del D.L. n. 201/2011 e art. 1, commi 2 e 4 del D.L. n. 1/2012).

Considerato tale contesto normativo, l'Autorità ritiene che, ai fini della corretta esecuzione della sentenza del TAR Lazio 13 giugno 2016, n. 6755, nelle more dell'adozione della nuova disciplina delle strutture extralberghiere, la Regione dovrebbe dare indicazione ai Comuni di accettare sin da subito le istanze di SCIA relative all'apertura di nuove strutture in forma non imprenditoriale, tenendo conto dei principi e parametri normativi di legittimità ripercorsi dalla citata sentenza.

L'Autorità invita a comunicare, entro un termine di trenta giorni dalla ricezione del presente parere, le determinazioni assunte con riguardo alla rimozione degli ostacoli sopra descritti all'esercizio di nuove strutture extralberghiere gestite in forma non imprenditoriale, nel rispetto della citata pronuncia del Tar Lazio.

Il presente parere verrà pubblicato sul Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL PRESIDENTE
Giovanni Pitruzzella

PRATICHE COMMERCIALI SCORRETTE

IP266 - FRATELLI LEVI-ACQUISTO PELLICCE USATE

Provvedimento n. 26417

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 7 febbraio 2017;

SENTITO il Relatore Professor Michele Ainis;

VISTA la Parte II, Titolo III, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante “*Codice del Consumo*” e successive modificazioni (di seguito, Codice del Consumo);

VISTO in particolare l'art. 27, comma 12, del Codice del Consumo, in base al quale in caso di inottemperanza ai provvedimenti d'urgenza o a quelli inibitori o di rimozione degli effetti, l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 5.000.000 euro e nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689;

VISTO l'art. 19 del “*Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, violazione dei diritti dei consumatori nei contratti, violazione del divieto di discriminazioni e clausole vessatorie*”, adottato dall'Autorità con delibera del 1° aprile 2015;

VISTA la propria delibera n. 24892 del 30 aprile 2014, con la quale l'Autorità ha accertato la scorrettezza della pratica commerciale posta in essere dalla società F.Ili Levì S.a.s. di Zullo Concetta & C, consistente nella diffusione, sull'emittente televisiva RAI 1 e su diversi canali Sky, dal mese di dicembre 2012 sino al mese di maggio 2013, di *spot* televisivi ingannevoli, nei quali veniva prospettata ai consumatori la possibilità di vendere presso i negozi del professionista la propria pelliccia usata, ricevendo come corrispettivo una somma di denaro;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Con provvedimento n. 24892 del 30 aprile 2014 (di chiusura del procedimento PS8869), l'Autorità ha ritenuto scorretta la pratica commerciale posta in essere da F.Ili Levì S.a.s., ai sensi degli artt. 20, 21, comma 1, lettere *b*) ed *f*), e 22 del Codice del Consumo e ne ha vietato la diffusione o continuazione. Con tale delibera, in particolare, l'Autorità ha accertato il carattere scorretto della pratica commerciale, in quanto, contrariamente a quanto reclamizzato negli *spot* televisivi, la società riconosceva al consumatore, a fronte della cessione del capo di abbigliamento usato, un mero buono sconto da utilizzare per un successivo acquisto presso i punti vendita del professionista.
2. Alla luce di quanto precede, l'Autorità ha vietato l'ulteriore diffusione della pratica commerciale.

3. A seguito della segnalazione di Confconsumatori¹ che prospettava la reiterazione della condotta sul sito *internet* www.fratellilevi.it, la Direzione ha rivolto una richiesta di informazioni² al professionista, il quale ha riferito di riconoscere al consumatore, in cambio della cessione della pelliccia, un buono acquisto ed una minima somma in denaro. Successivamente è pervenuta una ulteriore segnalazione da parte della Divisione Tutela del Consumatore della Consob³.

4. La Direzione ha, altresì, provveduto ad effettuare alcune rilevazioni d'ufficio sul sito *web* www.fratellilevi.it, in data 22 novembre 2016 e 25 gennaio 2017. Dalle stesse emerge la presenza, sulla *homepage* www.fratellilevi.it/Default.aspx, di un riquadro recante, in alto, la seguente domanda: “Vuoi vendere la tua vecchia pelliccia?”, corredata, a sinistra, dall'immagine di una cornucopia da cui escono, ondeggiando, svariate banconote (principalmente dal taglio di 500 e 100 euro) e, a destra, dalla figura di una donna seduta. La parte centrale del riquadro presenta, in obliquo, l'indicazione Fratelli Levì e la scritta “Ti invitiamo a cambiare la tua pelliccia usata con un capo della nuova collezione e a ritirare l'assegno...”, unitamente alla raffigurazione di un assegno bancario. Sotto il riquadro compare la domanda “Vuoi vendere?”, che integra un collegamento ipertestuale cliccando il quale il consumatore accede alla pagina www.fratellilevi.it/Permuta/Permuta.aspx e viene indirizzato, dopo aver spuntato il riquadro “Sono maggiorenne”, ad una schermata che reca la seguente dicitura: “Vendi ora la tua vecchia pelliccia. Se possiedi uno o più capi in pelliccia che non indossi più e di cui vorresti disfarti, puoi farlo vendendoli a noi e ottenendo il compenso per contanti”. Sono, poi, illustrate le modalità operative ed è riportata l'affermazione “Il nostro staff procederà alla valutazione del tuo capo e dopo circa 24/48 ore ti sarà fornita l'offerta corrispondente. Se congrua alle tue aspettative, ti verrà rimborsata con un Bonifico Bancario”.

5. In altri termini, la società F.lli Levì, al di là del diverso mezzo di diffusione utilizzato, continua sostanzialmente a reiterare la comunicazione commerciale di una “finta” vendita, in quanto al trasferimento della proprietà di pellicce usate non segue il versamento del corrispettivo monetario, bensì un buono sconto valido per eventuali acquisti futuri (artatamente definito “assegno”), eventualmente corredata da un prezzo in contanti di importo minimo.

6. La pratica commerciale presenta, dunque, il medesimo profilo di scorrettezza già accertato.

7. Il citato provvedimento n. 24892, del 30 aprile 2014, risulta comunicato al professionista in data 19 maggio 2014.

8. Pertanto, dalle evidenze documentali, risulta che la pratica ritenuta scorretta è stata nuovamente diffusa successivamente alla notifica del predetto provvedimento.

9. Ricorrono, in conclusione, i presupposti per l'avvio del procedimento previsto dall'art. 27, comma 12, del Codice del Consumo, volto all'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 5.000.000 euro.

RITENUTO, pertanto, che i fatti accertati integrano una fattispecie di inottemperanza alla delibera dell'Autorità n. 24892 del 30 aprile 2014, ai sensi dell'art. 27, comma 12, del Codice del Consumo;

¹ Cfr. prot. n. 28990/2016.

² Cfr. prot. n. 39064/2016.

³ Cfr. prott. nn. 73739/2016 e 75146/2016.

DELIBERA

- a) di contestare alla società F.Ili Levì S.a.s. di Zullo Concetta & C. la violazione di cui all'art. 27, comma 12, del Codice del Consumo, per non avere ottemperato alla delibera dell'Autorità n. 24892 del 30 aprile 2014;
- b) l'avvio del procedimento per eventuale irrogazione della sanzione pecuniaria prevista dall'art. 27, comma 12, del Codice del Consumo;
- c) che il responsabile del procedimento è la dott. ssa Marina Catalozzi;
- d) che può essere presa visione degli atti del procedimento presso la Direzione C, della Direzione Generale per la Tutela del Consumatore, dell'Autorità, dai legali rappresentanti della società F.Ili Levì S.a.s. di Zullo Concetta & C., ovvero da persone da essa delegate;
- e) che entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione del presente provvedimento, gli interessati possono far pervenire all'Autorità scritti difensivi e documenti, nonché chiedere di essere sentiti;
- f) che il procedimento deve concludersi entro centoventi giorni dalla data di comunicazione del presente provvedimento.

Ai fini della quantificazione dell'eventuale sanzione pecuniaria prevista dall'art. 27, comma 12, del Codice del Consumo, si richiede a F.Ili Levì s.a.s. di fornire copia dell'ultimo bilancio ovvero idonea documentazione contabile attestante le condizioni economiche nell'ultimo anno.

Il presente provvedimento sarà comunicato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Chieppa

IL PRESIDENTE
Giovanni Pitruzzella

PS10550 - ONECOIN/ONE NETWORK SERVICES LIMITED-VENDITA PIRAMIDALE
Provvedimento n. 26418

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 7 febbraio 2017;

SENTITO il Relatore Dottoressa Gabriella Muscolo;

VISTE la Parte II, Titolo III, e la Parte III, Titolo III, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e successive modificazioni (di seguito, Codice del Consumo);

VISTO il “*Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, violazione dei diritti dei consumatori nei contratti, violazione del divieto di discriminazioni e clausole vessatorie*” (di seguito, Regolamento), adottato dall'Autorità con delibera del 1° aprile 2015;

VISTI gli atti del procedimento;

VISTA la comunicazione di avvio del procedimento PS10550 del 28 novembre 2016, volto a verificare l'esistenza di pratiche commerciali scorrette in violazione degli articoli 20, 21, comma 1, lettere *b*) e *c*), 23, comma 1, lettera *p*), 49, comma 1, lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *g*), *h*), *q*), *r*) e *v*), e 66 del Codice del Consumo, da parte della società ONE NETWORK SERVICES LTD. attiva nel settore della promozione e diffusione della criptomoneta denominata OneCoin, del Sig. Christian Leitner, *registrant* del sito *onecoinsuedtirol.it.*, del Sig. Antonio Guida, *registrant* del sito *onecointaliaofficial.it.* e del Sig. Stefano Tagliapietra, *registrant* del sito *onecointalia.com*;

VISTO il provvedimento del 18 dicembre 2016 con il quale è stata disposta, ai sensi dell'art. 27, comma 3 del Codice del Consumo, la sospensione ogni attività diretta alla promozione ed alla diffusione della criptomoneta OneCoin e dei pacchetti di formazione ad essa collegati nei confronti della società ONE NETWORK SERVICES LTD., del Sig. Christian Leitner, *registrant* del sito *onecoinsuedtirol.it.*, del Sig. Antonio Guida, *registrant* del sito *onecointaliaofficial.it.* e del Sig. Stefano Tagliapietra, *registrant* del sito *onecointalia.com*;

VISTA l'integrazione soggettiva della comunicazione di avvio del procedimento PS/10550 del 24 gennaio 2017, volto a verificare l'esistenza di pratiche commerciali scorrette in violazione degli articoli 20, 21, comma 1, lettere *b*) e *c*), 23, comma 1, lettera *p*), 49, comma 1, lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *g*), *h*), *q*), *r*) e *v*), e 66 del Codice del Consumo, da parte delle società ONELIFE NETWORK LTD. e EASY LIFE S.r.l;

CONSIDERATO quanto segue:

I. FATTO

1. Sulla base delle informazioni acquisite in atti, in data 28 novembre 2016, è stato avviato il procedimento istruttorio PS10550, ai sensi dell'art. 27, comma 3, del Codice del Consumo, nonché ai sensi dell'art. 6 del Regolamento, al fine di verificare l'esistenza di pratiche commerciali scorrette in violazione degli articoli 20, 21, comma 1, lettere *b*) e *c*), 23, comma 1, lettera *p*), 49, comma 1, lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *g*), *h*), *q*), *r*) e *v*), e art. 66 del Codice del Consumo.

2. Parti del procedimento, in qualità di professionisti, sono: la società ONE NETWORK SERVICES LTD. attiva nel settore della promozione e diffusione della criptomoneta denominata OneCoin, il Sig. Christian Leitner, *registrant* del sito [onecoinsuedtirol.it.](http://onecoinsuedtirol.it), il Sig. Antonio Guida, *registrant* del sito [onecointaliaofficial.it.](http://onecointaliaofficial.it) e il Sig. Stefano Tagliapietra, *registrant* del sito [onecointalia.com.](http://onecointalia.com)

3. Contestualmente alla comunicazione di avvio del procedimento, le Parti sono state invitate, ai sensi dell'art. 8, comma 2, del Regolamento, a presentare memorie scritte e documenti entro 7 giorni dal suo ricevimento, al fine della valutazione dei presupposti per la sospensione provvisoria delle pratiche, ai sensi dell'art. 27, comma 3, del Codice del Consumo.

4. In data 18 dicembre 2016 l'Autorità, considerando presenti e attuali le esigenze cautelari nei confronti dei professionisti in epigrafe, ha disposto, ai sensi dell'art. 27, comma 3 del Codice del Consumo, la sospensione ogni attività diretta alla promozione ed alla diffusione della criptomoneta OneCoin e dei pacchetti di formazione ad essa collegati¹.

5. A seguito di ulteriori accertamenti istruttori, in data 24 gennaio 2017, è stata trasmessa la comunicazione di estensione soggettiva del procedimento nei confronti delle società ONELIFE NETWORK LTD. (*Onelife*) e della società EASY LIFE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA (*EasyLife*) al fine di verificare la partecipazione alle medesime pratiche commerciali scorrette, in violazione degli artt. 20, 21, comma 1, lettere *b*) e *c*), 23, lettera *p*), e 49, comma 1, lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *g*), *h*), *q*), *r*) e *v*), e 66 del Codice del Consumo.

6. In particolare, dalle verifiche effettuate dal Nucleo Speciale Antitrust della Guardia di Finanza² e da alcune segnalazioni di associazioni di consumatori³, risulterebbe che l'attività di promozione della criptomoneta OneCoin sia posta in essere anche da parte di *OneLife*, in quanto proprietaria della piattaforma di gestione commerciale del sistema e distributrice dei pacchetti-formazione relativi alla criptovaluta, e da *EasyLife*, quest'ultima attraverso i siti www.strutturailsuccesso.com e www.onelife-italia.it.

7. Contestualmente alla comunicazione di estensione soggettiva del procedimento, le Parti sono state invitate, ai sensi dell'art. 8, comma 2, del Regolamento, a presentare memorie scritte e documenti entro 5 giorni dal suo ricevimento, al fine della valutazione dei presupposti per la sospensione provvisoria delle pratiche, ai sensi dell'art. 27, comma 3, del Codice del Consumo.

II. MEMORIE DELLE PARTI

8. La società ONELIFE NETWORK LTD. non ha trasmesso alcuno scritto difensivo nel termine stabilito nella comunicazione di estensione soggettiva.

9. La società Easy Life S.r.l., con nota del 30.1.u.s., è intervenuta nel procedimento comunicando che i siti www.strutturailsuccesso.com (di cui non sarebbe *registrant*) e www.onelife-italia.it sono stati posti offline a partire dal mese di dicembre 2016.

10. Il medesimo professionista ha anche sottolineato che non avrebbe alcun rapporto con le parti originarie del procedimento e sarebbe parimenti estraneo ad ogni ulteriore forma di promozione.

¹ Provvedimento n. 26308 del 21 dicembre 2016 pubblicato sul bollettino dell'Autorità n. 47/2016 del 2 gennaio 2017 p.217.

² Nota prot.12859 del 17 gennaio 2017.

³ Segnalazione prot.13244 del 18 gennaio 2017.

III. VALUTAZIONI

11. Come già indicato nel citato provvedimento del 21 dicembre 2016 (cfr. nota 1), le condotte sopra descritte e contestate attraverso la comunicazione di estensione soggettiva del procedimento sembrano potersi configurare, già ad un primo esame, come scorrette, in quanto fanno risaltare l'esistenza di un sistema di promozione ingannevole e a carattere piramidale. Infatti, il consumatore aderente è tenuto a pagare una quota di ingresso e ad attivarsi per far aderire numerosi altri clienti alla "Community" e, conseguentemente, il suo corrispettivo deriva non solo dai rendimenti ipotizzati della criptovaluta OneCoin ma anche dall'ingresso di numerosi altri consumatori nel Programma. Rileva, altresì, la particolare pervasività della comunicazione commerciale, attraverso la prospettazione di rendimenti esponenziali rispetto alla cifra inizialmente investita, non adeguatamente motivati. Sussistono, pertanto, fondati elementi per ricondurre tale sistema di promozione e reclutamento di consumatori tra quelli a carattere piramidale, vietati dal Codice del Consumo a priori in quanto ingannevoli *ope legis*.

12. Per quanto concerne il *periculum in mora* rilevano, in primo luogo, l'attualità e la diffusività crescente delle condotte in questione essendo la moneta virtuale OneCoin tuttora ampiamente promossa nell'ambito dei descritti incontri periodici e attraverso internet. Le condotte prese in esame sono idonee a raggiungere - nelle more del procedimento - un numero elevato di consumatori, posto anche che l'effettivo guadagno può essere conseguito prevalentemente attraverso l'ingresso di nuovi consumatori.

13. Con riferimento tuttavia ai siti www.strutturailsuccesso.com e www.onelife-italia.it, questi non risultano attualmente operativi, a seguito di oscuramento da parte del *registrant* dei medesimi e quindi non sussistono esigenze cautelari.

RITENUTO, pertanto, che dall'esame degli atti del procedimento emergono elementi tali da avvalorare la necessità di provvedere con particolare urgenza nei confronti di ONELIFE NETWORK LTD. al fine di impedire che la pratica commerciale sopra descritta, continui ad essere posta in essere nelle more del procedimento di merito;

RITENUTO che dall'esame degli atti del procedimento emergono elementi tali da escludere la sussistenza del requisito della particolare urgenza nei confronti di Easy Life S.r.l.;

DISPONE

ai sensi dell'art. 27, comma 3, del Codice del Consumo e dell'art. 8, comma 3, del Regolamento, che la società ONELIFE NETWORK LTD.:

- a) sospenda ogni attività diretta alla promozione ed alla diffusione della criptomoneta OneCoin e dei pacchetti di formazione ad essa collegati;
- b) comunichi all'Autorità l'avvenuta esecuzione del presente provvedimento di sospensione e le relative modalità entro dieci giorni dal ricevimento del presente provvedimento, inviando una relazione dettagliata nella quale vengano illustrati le misure adottate.

Ai sensi dell'art. 27, comma 12, del Codice del Consumo, in caso di inottemperanza alla presente delibera l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 5.000.000 euro. Nei

casi di reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni.

Il presente provvedimento sarà comunicato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'articolo 135, comma 1, lettera *b*), del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all'art. 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 entro il termine di centoventi giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso.

IL SEGRETARIO GENERALE

Roberto Chieppa

IL PRESIDENTE

Giovanni Pitruzzella

*Autorità garante
della concorrenza e del mercato*

Bollettino Settimanale
Anno XXVII- N. 7 - 2017

Coordinamento redazionale

Giulia Antenucci

Redazione

Sandro Cini, Alberto Fardin, Valerio Ruocco, Simonetta Schettini
Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
Ufficio Statistica e Applicazioni Informatiche
Piazza Giuseppe Verdi, 6/a - 00198 Roma
Tel.: 06-858211 Fax: 06-85821256

Web: <http://www.agcm.it>

Realizzazione grafica

Area Strategic Design
